Tribunale di Messina Ufficio del giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI CONVALIDA DEL FERMO ED EMISSIONE

DI MISURA CAUTELARE

Il Giudice per le indagini preliminari,

visti gli atti del procedimento penale n.4990/19 R.G.N.R.DDA e Nr 4118/19 R.G.GIP;

Letto il decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, nei confronti degli indagati in relazione ai reato indicati in rubrica ,ed eseguito dalla polizia giudiziaria in data 15.9.2019;

vista la richiesta del pubblico ministero di Messina, di convalida del fermo e di applicazione di misure cautelari personali,ex art 27 cpp., depositata il 16/9/2019, nei confronti di:

1. [redacted] attualmente domiciliato presso l'Hot Spot di Messina;
2. [redacted] attualmente domiciliato presso l'Hot Spot di Messina;
3. [redacted] attualmente domiciliato presso l'Hot Spot di Messina;

in relazione alle sottonotate ipotesi di reato:

A). per il delitto di cui agli artt. 416, commi 2, 5 e 6 del c.p.,

per avere partecipato, insieme a numerosi altri soggetti da identificare di diversa nazionalità, ad una associazione per delinquere, capeggiata da tale [redacted] *e dedita alla gestione di un illegale centro di prigionia, collocato in una ex base militare della città libica di Zawyia, ove centinaia di migranti, che tentavano di imbarcarsi per raggiungere le coste italiane, venivano privati della libertà personale e sottoposti a sistematiche vessazioni e atrocità al fine di ottenere dai loro congiunti il versamento, in favore degli stessi associati, di somme denaro quale prezzo della liberazione e/o della loro partenza verso lo Stato italiano, ovvero, in assenza del pagamento, venivano alienati ad altri trafficanti di uomini per il loro sfruttamento sessuale e/o lavorativo o talora uccisi; associazione dunque finalizzata alla commissione di una pluralità di gravi delitti, quali tratta di persone (art. 601 del c.p.), violenza sessuale (artt. 609-bis del c.p.), tortura (art. 613-bis del c.p.), omicidio (art. 575 del c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del c.p.), favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. 286/1998).*

In particolare, per avere,

[redacted] *agito all'interno del suddetto sodalizio criminoso con il compito di imprigionare i migranti, di torturarli e di occuparsi dei riscatti che venivano richiesti ai familiari dei detenuti ai fini della loro liberazione, fornendo agli stessi il cellulare con cui potevano contattare i propri familiari;*

RICEVUTA PER NOTIFICA
18.09.2019

Direzione Casa Circondariale - Messina

Ministero della Giustizia
Casa Circondariale Messina
Ufficio Matricola

[redacted] *svolto all'interno del predetto gruppo criminale il ruolo di carceriere, torturatore e di colui che si occupava di cucinare i pasti per i migranti detenuti;*

[redacted] *partecipato all'associazione criminosa in qualità di carceriere e guardiano della prigione di Zawyia, nonché nelle vesti di torturatore con cui picchiava brutalmente i migranti anche servendosi di un fucile e nell'ulteriore veste di colui che distribuiva i pasti ai migranti detenuti.*

Fatti commessi in Libia (Zawyia) ed in Italia (Lampedusa), almeno dal 5.6.2018, e tuttora in corso; accertati ad Agrigento nell'agosto 2019.

B). per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 613-bis del c.p.,

per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione appartenenti all'associazione di cui al capo A), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi, cagionato ad una pluralità di migranti, tra i quali [redacted] *tutti privati della loro libertà personale poiché illegalmente ristretti in una ex base militare della città libica di Zawyia, -attraverso reiterate e costanti violenze fisiche (consistenti in sistematiche percosse con bastoni, calci di fucili, tubi di gomma, frustate e somministrazione di scariche elettriche), ripetute minacce gravi (poste in essere con l'uso delle armi o picchiando brutalmente altri migranti quale gesto dimostrativo), accompagnate dalla mancata fornitura di beni di prima necessità, quali l'acqua potabile, e di cure mediche per le malattie lì contratte o le gravi lesioni riportate in stato di prigionia- acute sofferenze fisiche e traumi psichici e un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.*

Fatti commessi in Libia (Zawyia), almeno dal 5.6.2018, e tuttora in corso; accertati ad Agrigento nell'agosto 2019.

C). per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 630 del c.p.,

per avere, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere anche in tempi diversi, sequestrato, per rilevanti periodi di tempo (spesso per diversi mesi), centinaia di migranti di differenti etnie, tra i quali [redacted] *che si trovavano in Libia al fine di raggiungere le coste italiane, richiudendoli, contro la loro volontà, in una ex base militare sita nella città libica di Zawyia, dove venivano sia costantemente sorvegliati anche con l'uso di armi, sia sottoposti a sistematiche violenze, anche attraverso le condotte di cui al capo che precede, al fine di conseguire, per sé e per gli altri appartenenti all'associazione di cui al capo A), un ingiusto profitto consistente nelle somme di denaro che i familiari dei prigionieri dovevano versare e, spesso, effettivamente versavano, come prezzo della liberazione dei loro congiunti ristretti.*

Fatti commessi in Libia (Zawyia), almeno dal 5.6.2018, e tuttora in corso; accertati ad Agrigento nell'agosto 2019.

rilevato che:

- il fermo è stato disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Palermo nei confronti degli indagati in relazione ai reati indicati in rubrica ed eseguito dalla polizia giudiziaria in data 15.9.2019;
- la predetta misura non è divenuta inefficace ai sensi degli artt. 386 comma 7° e 390 comma 3° c.p.p.;
- che la richiesta di convalida è stata presentata nei termini; che si è proceduto ad interrogatorio degli indagati;
- la sussistenza – allo stato – dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai predetti reati e del pericolo di fuga (rilevante ai sensi dell'art. 274 lettera b) c.p.p.) è argomentata nel provvedimento con il quale è stato disposto il fermo e viene valutata da questo giudice anche in ordine alla richiesta di misura cautelare.

I FATTI E LE FONTI DI PROVA

Premessa

Il fatto e le indagini in premessa possono essere ripresi dal fermo e dalla richiesta di convalida, come di seguito. Appare necessario un punto di inquadramento dei fatti sotto il profilo del bene leso, dei reati integrati, d4elle modalità emerse dalle indagini. tutto sarà poi dettagliato nell'analis DELLE PROVE, ESPOSIZIONE E VALUTAZIONE, MA APPARE NECESSARIO UN INQUADRAMENTO GENERALE DELLA FATTISPECIE.

Il procedimento trae origine dalle indagini inizialmente avviate dalla Procura della Repubblica di Agrigento (cfr. proc. pen. n. 3265/2019 mod. 21 poi trasmesso per competenza funzionale alla Procura della Repubblica di Palermo- Direzione Distrettuale Antimafia essendo emersi delitti rientranti nella disposizione di cui all'art. 51 comma 3-*bis* del c.p.p.) in relazione allo sbarco di 59 migranti avvenuto a Lampedusa il 5 e 7 luglio 2019 a bordo dell'imbarcazione a vela "Alex & CO." operante per l'O.N.G. "Mediterranea Saving Humans" che, prima, aveva effettuato il "salvataggio" dei predetti migranti in zona S.A.R. libica.

Dalle indagini, su eventuali "scafisti" emergevano fatti e reti più gravi.

Alcuni migranti (cfr. dichiarazioni allegate alle informative del 23 e del 30 agosto 2019 della Squadra Mobile di Agrigento), raccontavano oltre gli estenuanti e lunghi viaggi affrontati per raggiungere dai loro Paesi di origine la Libia e da qui l'Europa, in particolare delle numerose e violente bande criminali intervenute, lungo il loro complesso percorso, per lucrare sulla loro pelle.

Le esperienze da ciascuno riferite erano diverse l'una dall'altra (trattandosi, spesso, di soggetti di diversa provenienza), fatto del resto che ne esalta la attendibilità, e tuttavia nelle predette dichiarazioni era possibile individuare un unico comun denominatore costituito da un periodo di illegale prigionia nella città libica di Zawyia, subìto da tutti i migranti escussi. Prigionia che evidenzia la struttura associativa, i reati di sequestro di persona a fini di estorsione e le torture contestate.

Tutti, giunti in tale centro, venivano condotti, con inganno o violenza o previa *vendita* da una banda all'altra o, addirittura, da parte della stessa polizia libica, in una *ex* base militare, capace, dunque, di contenere le centinaia di persone che venivano all'uopo catturate nel corso del cammino intrapreso per raggiungere in Europa.

Tale sede, particolarmente ampia e suddivisa in vari locali (si parla anche della presenza di un container dell'OIM) e stracolma di centinaia di migranti, risultava gestita da un'articolata associazione per delinquere, allora composta anche dai tre odierni indagati (tutti riconosciuti in fotografia), capeggiata da tale *Ossama.*

Lo scopo ultimo dell'organizzazione criminale era quello di lucrare, quanto più possibile, e con la minore spesa, sui migranti.

Rinchiusi nella suddetta *ex* base militare, venivano innanzitutto privati della loro libertà personale, non essendo possibile per loro allontanarsi ed essendo all'uopo sorvegliati, ininterrottamente, da *carcerieri* armati. La gestione dell'immigrazione clandestina, infatti, e notoriamente risulta un grosso affare illegale, delle bande in generale e di quella in esame in particolare, ed i migranti sono oggetto di arricchimento quando non di tratta vera e propria.

Per tale ragione essi vengono sequestrati.

Sempre nella stessa ottica, i soggetti rinchiusi a Zawyia venivano tenuti in condizioni disumane, privi dei beni di prima necessità e delle cure mediche necessarie (tant'è che in tanti sono morti per gli stenti o le malattie lì contratte, così come emerge da diverse dichiarazioni), in modo che, da un lato, non rappresentassero un costo per l'associazione, e dall'altro, vivessero in uno stato di grave soggezione nei confronti dei loro carcerieri.

Emergono poi, ad opera dei sodali, continue e atroci violenze fisiche o sessuali, fino a giungere alla perpetrazione di veri e propri atti di tortura, talora culminate in omicidi, e ciò al fine di costringere i familiari dei migranti a versare all'associazione somme di denaro quali prezzo per la loro liberazione. Tale finalitù è la base di una ferocia comunque inaudita.

Con evidenza la finalità primaria dell'associazione, risultava rappresentata dal disegno di sequestrare e seviziare i migranti, allo scopo di ottenere somme di denaro per far cessare lo stato di prigionia e le relative sevizie.

Con un apposito "telefono di servizio", tramite cui i migranti prigionieri potevano contattare i loro congiunti, ovviamente alla presenza dei carcerieri, e così indurli a pagare il riscatto in somme di denaro per porre fine alla detenzione e alle atrocità subite spesso documentate tramite l'invio di fotografie.

Quanti non riuscivano ad assecondare i desiderata dell'associazione in esame, finivano per essere trucidati o, in alternativa, se sfruttabili lavorativamente o sessualmente, venivano venduti ad altri trafficanti di esseri umani. Invece, chi pagava, veniva rimesso in libertà, ma con l'elevato rischio di essere nuovamente catturato dalla medesima associazione e di versare altro denaro ai carcerieri di Zawyia, così come, del resto, accaduto ad uno dei migranti sentiti nel presente procedimento, oppure da altre organizzazioni operanti in territorio libico.

Il dato connota di una specifica atrocità, questo segmento oggetto delle indagini e comunque emerso, e appare coerente alla stessa notortia modalità di viaggio, con i migranti costretti in barconi, con la minore spesa della associazione e poi, come accertato giudiziariamente in tanti casi e notorio, affidati al rischio di annegamento e con una sorta di "imposizione" di salvataggio, volta da un verso a rendere indispensabile il soccorso umanitario ed aperta la strada alla immigrazione e al traffico delle bande, e dall'altro verso con il massimo risparmio delle associazioni, che al massimo sacrificano barconi fatiscienti e, sempre dal notorio, limitano l'apporto della stessa miscela per i motori, affidando a scafisti travestiti da naufraghi, o ad immigrati, il telefono per chiamare i soccorsi ed essere recuperati.

Una sorta di viaggio misto programmato, con assoluto dispregio della vita dei migranti, utilizzandone anzi le morti e nello stesso tempo evitando accuratamente rischi per i membri delle bande.

Il delitto base emergente era il sequestro di persona per finalità di estorsione, (mentre gli altri gravi reati contro la persona costituivano, di fatto, lo strumento per la realizzazione del finale scopo estorsivo), ma con evidenza, e correlato come fine, vi è quello volto sia alla tratta di esseri umani sia al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Del resto, a tale ultimo proposito va sottolineato che il centro di prigionia insisteva proprio su una spiaggia da cui spesso partivano i barconi che trasportavano i migranti in Italia e, dunque, costituisce un luogo ideale dal punto di vista logistico per detta condotta criminosa.

Di converso, l'associazione suddetta, dedita ad una pluralità di delitti, si era dovuta organizzare in maniera capillare e pertanto ciascuno dei sodali rivestiva uno o più ruoli (carceriere, vigilante, picchiatore, vivandiere, riscossore) per assicurare la complessa gestione del centro di detenzione e dell'elevato numero di migranti lì allocati, e per raggiungere le finalità lucrative che comportavano, dapprima il reperimento di cospicui numeri di migranti da tenere segregati, poi l'opera di costrizione dei familiari delle vittime per far loro pagare il riscatto e la connessa attività di riscossione delle somme, ovvero la contrattazione con i trafficanti di esseri umani per alienare i migranti non paganti. Al contempo si era dovuta dotare dei mezzi necessari, quali, oltre la sede della *ex* base militare, una pluralità di armi, bastoni, fili elettrici, telefoni *dedicati* alle estorsioni, cucine e derrate alimentari (seppure carenti) per mantenere in vita i migranti sino al pagamento del riscatto.

Si condivide quanto espresso nel provvedimento di fermo :"Per il breve tempo trascorso dall'avvio delle indagini, ma anche per la loro complessità (poiché coinvolgono un elevato numero di persone, sia quali soggetti penalmente responsabili sia quali vittime, e poiché abbracciano un rilevante arco temporale e una pluralità di fatti penalmente rilevanti, relativi anche alle associazioni che si sono occupate di far giungere i suddetti 59 migranti a Lampedusa) nonché per la operatività principalmente all'estero del sodalizio, è fisiologico che il quadro probatorio finora acquisito richieda ancora un ampio approfondimento. Tuttavia, almeno per ciò che concerne la posizione degli odierni indagati, deve ritenersi che emergono già nei loro confronti gravi ed evidenti indizi di reità, peraltro relativi alla perpetrazione di efferati delitti, nonché il loro elevatissimo pericolo di fuga".

Il quadro emerso, sotto il profilo del diritto e della gravità, delinea aspetti di evidenza, in coerenza come detto anche con il notorio giudiziario.

Il punto essenziale è la violazione assoluta del rispetto della vita, della libertà, della integrità e dell'autodeterminazione dei migranti.

Si sovrappone cioè, al fenomeno migratorio, la gestione, capillare e disumana, da parte delle bande, venendo a divenire parti del territorio libico dei grossi centri di prigionia e "trattamento" delle vittime.

Alla tragedia dell'immigrazione in sé, si somma quella della gestione, feroce e crudele da parte delle associazioni criminose volte esclusivamente a lucrare sul fenomeno e per certi versi a mantenerne la sussistenza.

I migranti, la cui vita vale palesemente nulla per i criminali, diventano prigionieri, merce di ricatto per i familiari, per farsi pagare un viaggio che, per importi meriterebbe una prima classe di

un mezzo sicuro, e poi vengono abbondonati in gommoni ed imbarcazioni fatiscenti, per risparmiare ma anche per costringere, per umanità, al soccorso che dai criminali è programmato ed usato. ASncor di più, addirittura le morti in mare, per le condizioni in cui vengono fatti viaggiare, appaiono pure accettate e funzionali alla costrizione del soccorso da parte dell'Europa.

Una sorta di ricatto, che superi il divieto di immigrazione clandestina, consenta alle associazioni di spendere pochissimo per il viaggio e di non rischiare nulla.

E così si creano i naufraghi a priori, l'esigenza si soccorso, e il lucro incessante delle associazioni. Quel che si coglie è la violazione del diritto alla vita, alla integrità fisica, alla libertà di determinazione, dei poveri migranti, sfruttati, spolpati torturati e se del caso fatti morire, e una manovra contro la stessa autodeterminazione delle persone e degli Stati, usando violenze ai migranti. Il livello di gravità del fenomeno, della fattispecie, dal sequestro a fini di estorsione, alle torture, alla messa a morte, al ricatto è di assoluto se non ineguagliabile livello, attenendo popolazioni intere e Stati, rsispetto a cui potrebbero emergere anche aspetti di eversione.

I cittadini ue22 del Sig. Dub [illegible] non [illegible] di agire [illegible] e ritorno allo stato [illegible] [illegible] qualche [illegible] dopo.

La giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Palermo

Gran parte dei fatti accertati è consumato in Libia, ponendosi la questione della sussistenza della giurisdizione italiana.

In primo luogo, in questa "fase cautelare", può affermarsi che l'associazione, come sopra accennato, ha tra le sue finalità anche quelle della realizzazione dei delitti di tratta e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Reati, questi ultimi, che, secondo l'i*d quod plerumque accidit*, estendono i loro effetti in territorio italiano (*rectius* siciliano) le cui coste, per la loro vicinanza geografica alla Libia, rappresentano il luogo di sbarco.

Per la consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 6 del c.p. (secondo cui, ai fini della giurisdizione, è necessario che l'azione o l'omissione che costituisce il reato sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato ovvero che qui si sia verificato l'evento che è conseguenza dell'azione o dell'omissione) in tema di associazioni, l'ingresso nello Stato italiano (nelle acque territoriali o su natante battente bandiera italiana), pur avvenuto in condizioni di pericolo e, quindi, di soccorso, **costituisce il momento finale – previsto e voluto - del viaggio, così come organizzato sin dall'origine dai trafficanti** (cfr. Cass. sentenza n. 18354 del 2014 secondo cui: "*Lo sbarco dei migranti, apparentemente conseguenza dello stato di necessità che ha determinato l'intervento dei soccorritori, non è altro che l'ultimo segmento di una attività ab initio pianificata, costituente il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'associazione e l'adempimento dell'obbligo assunto verso i migranti*"; ed inoltre "*Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell'evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato;* cfr. altresì Cass., sentenza n. 20503 del 08/04/2015)

Del resto, va aggiunto, in tema di reati associativi, che assume rilievo *non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura* (da ultimo la recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 50338 del 3/12/2015 Cc., Rv. 265282) che, nella specie va individuato nel territorio italiano a cui i migranti sono destinati (e in particolare a Lampedusa).

Anzi, considerando pure che i tre indagati si trovano attualmente in Italia, può dirsi, sempre secondo la Suprema Corte che "*ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attività criminosa, ovunque realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico "iter" delittuoso da considerarsi come inscindibile*" (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza n. 29702 del 10/4/2003, Rv. 225486, Dattilo).

In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra riportato e a volere ritenere che le condotte si siano realizzate interamente in Libia, interviene l'art. 10 del c.p. che stabilisce la giurisdizione italiana anche in caso di delitto commesso da uno straniero nello Stato estero purché il colpevole del delitto (se punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni) si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia. Nel caso di specie i tre indagati, come accertato dalla P.G., sono attualmente alloggiati presso l'Hot spot di Messina, inoltre, è stata avanzata richiesta, dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, al Ministro della Giustizia ex art. 10 cit. e la relativa richiesta di autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia è pervenuta a quest'Ufficio in data 11.09.2019.

Quanto, infine alla competenza territoriale della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, si evidenzia che, in seguito alla trasmissione degli atti da parte della Procura di Agrigento che già aveva individuato l'esistenza dell'associazione contestata al capo A) e il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (fattispecie queste elencate nell'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. che attrae, con tutta evidenza, anche gli altri reati connessi), il predetto Ufficio, contestualmente, ha proceduto a iscrivere il relativo procedimento penale.

Pertanto, qualora non sia possibile in alcun modo individuare un radicamento sul territorio dell'attività dell'associazione, in se stessa considerata, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri residuali dell'art. 9, commi secondo e terzo, stesso codice (Cass. 49356/2009) in base ai quali va ancora individuata la competenza della DDA di Palermo trattandosi della prima Procura, funzionalmente competente, ad avere proceduto alla iscrizione per dette fattispecie (art. 9 c.3 c.p.p.).

LE SINGOLE FONTI DI PROVA

L'esistenza della sopra descritta associazione e la perpetrazione, ad opera dei suoi sodali, degli ipotizzati reati-fine si evince principalmente dalle dichiarazioni dei migranti finora sentiti e dalle loro individuazioni fotografiche, così come riportate nelle due citate informative della Squadra Mobile di Agrigento.

Appare necessario, dunque, analizzarle singolarmente qui di seguito.

Le dichiarazioni di [redacted]

Uno dei primi migranti a riferire le circostanze di cui sopra era [redacted] (cfr. all. 13 dell'informativa del 23 agosto, depositata il successivo 27).

Vale la pena riportare, innanzitutto, la parte del verbale relativa alle vicende antecedenti alla sua detenzione nella *ex* base militare di Zawyia, per le quali sono comunque in corso ulteriori indagini, perché da essa emerge la situazione di soggezione e di sfruttamento che, sebbene pregressa ai fatti per cui qui si procede, dimostra comunque lo stato di disperazione e prostrazione di diversi migranti, la speculazione, su larga scala, di tali condizioni di vulnerabilità, e, di converso, la facilità, ma anche la ferocia, con cui gli odierni indagati e i loro complici sono riusciti ad avvantaggiarsi dal dramma vissuto da chi, privo di mezzi e di tutela, intendeva intraprendere un viaggio per modificare il corso della propria esistenza.

Al riguardo, lo [redacted] così riferiva:

"Io sono un cittadino del Camerun. A causa di problemi con la mia famiglia, ho deciso di lasciare il mio paese il 7.3.2018. Ho raggiunto la Nigeria ma ho avuto modo di constatare le difficili situazioni della vita, ragion per la quale ho deciso di trasferirmi in Niger. Da lì mi sono trasferito in Algeria, dove sono arrivato ad Aprile del 2018. Da questo ultimo Stato mi sono trasferito nuovamente in Niger e poi ***in Libia, dove sono arrivato il 10.05.2018.*** *In Niger, per poter raggiungere la Libia, io con altri migranti ci siamo rivolti ad un organizzatore, alla quale abbiamo pagato, ognuno di noi, la somma equivalente di 32 euro, per poter raggiugere la Libia. L'organizzatore al quale abbiamo pagato la somma di denaro è un cittadino del Niger, tale* [redacted], *soprannominato* [redacted] *il quale può avere circa 50 anni, è alto, molto magro, ed aveva i baffi. Lo stesso, per il nostro trasporto, si è avvalso di propri collaboratori che hanno utilizzato un autoveicolo, molto simile ad una motoape. All'atto del nostro arrivo a Saba (Libia), tutti i migranti, eravamo 5 uomini e 4 donne, venivamo condotti all'interno di un ampio capannone e poi chiusi a chiave. Sostanzialmente siamo stati venduti. All'atto del nostro arrivo, all'interno di quel capannone vi erano tanti altri migranti, circa 20-30 persone, uomini e donne. (L'Ufficio dà atto che il teste visibilmente scosso inzia a piangere). Tutte le donne che erano con noi, una volta alloggiati all'interno di quel capannone sono state sistematicamente e ripetutamente violentate dai 2 libici e 3 nigeriani che gestivano la struttura. Preciso che da quella struttura non si poteva uscire. Eravamo chiusi a chiave. I due libici e un nigeriano erano armati di fucili mitragliatori, mentre gli altri due nigeriani avevano due bastoni.*

Le condizioni di vita, all'interno di quella struttura, erano inaudite. Ci davano da bere acqua del mare e, ogni tanto, pane duro. Noi uomini, durante la nostra permanenza all'interno di quella struttura venivamo picchiati al fine di sensibilizzare i nostri parenti a pagare loro delle somme di denaro in cambio della nostra liberazione. Di fatto avveniva che, i predetti organizzatori ci mettevano a disposizione un telefono col quale dovevamo contattare i nostri familiari per dettare loro le modalità con il quale dovevano pagare le somme di denaro pretese dai nostri sequestratori. Ho avuto modo di apprendere che la somma richiesta dagli organizzatori in cambio della liberazioni di ogni di noi, si aggirava a circa 10000 dinari libici. Io, malgrado incitato a contattare i miei familiari, mi sono sempre rifiutato, Proprio per questo motivo sono stato oggetto di bastonate da parte loro. Preciso

che, in occasione di un mio rifiuto, un nigeriano, con il calcio della pistola, dopo che mi ha immobilizzato il pollice della mia mano destra su un tavolo, mi ha colpito violentemente al dito, fratturandolo.
Durante la mia permanenza all'interno di quella struttura ho avuto modo di vedere che gli organizzatori hanno ucciso a colpi di pistola due migranti che avevano tentato di scappare. Non so indicare chi degli organizzatori ha fatto fuoco.
Io, contrariamente a tanti altri migranti, malgrado stimolato, non ho pagato alcuna somma di denaro. Sono riuscito a sottrarmi alla prigionia poiché sono riuscito a scappare, approfittando del fatto, che, un venerdì, non eravamo vigilati, poiché i nostri sequestratori si sono recati a pregare. Approfittando di tale situazione, io ed altri 10 migranti siamo scappati. Era la fine di maggio del 2018. Non so indicare i nomi dei due libici e dei tre nigeriani.

Proseguendo il suo racconto, il predetto migrante riferiva della successiva prigionia nella *ex* base militare di Zawyia ove veniva condotto con l'inganno da parte di un taxista il quale, molto probabilmente, aveva *venduto* lo [ ] e i suoi compagni di viaggio all'associazione che ci occupa:

*"A Saba, una volta fuori dalla prigione, abbiamo incontrato un senegalese [ ], del quale non so il nome, il quale, messo al corrente che volevamo raggiungere l'Europa, ci ha consigliato di lasciare Saba e di recarci subito a **Zawyia**. In effetti, con mezzi di fortuna, io e gli altri migranti, siamo giunti a **Zawyia**, era il **5.6.2018**. Dovendoci recare in via Elmoktar, poiché ci avevano detto che lì si poteva trovare lavoro, abbiamo chiesto ad un tassista di accompagnarci. **Purtroppo, il tassista, approfittando della nostra buona fede, ci portava in un'altra destinazione, ovvero in una base militare**. L'area era recintata con degli alti muri. Accedevamo tramite un grande portone blu. All'interno, l'area si presentava divisa per settori: a destra vi era la direzione e a sx vi erano gli alloggi delle guardie. Entrando a sx vi era l'area delle donne, poi quella degli africani dell'est (eritrea e Etiopia), e poi quella dei sub-sahariani. A destra vi era un campo di calcio dove vi erano tanti bambini, poi un container dei medici ed infine un container dell'OIM. In quest'ultimo container vi era un libico, tale [ ] che aveva un barba lunga e vestita in abiti militari, in quanto sulle spalline aveva una stella e tra barre. Egli aveva un aiutante, verosimilmente sudanese, che indossava la casacca dell'OIM e che parlava inglese e arabo. Tale area era collegata, tramite un portone, a un'altra base militare operativa, in quanto lì vi erano i militari ed anche i carri armati. Tale base era in prossimità del mare e di una raffineria. All'interno potevamo essere circa 500 persone, uomini, donne e circa 15 bambini. Le guardie non erano militari, erano 8 persone:*

- *1 egiziano, ossia il capo, [ ], di circa 27 anni, magro e alto circa 1,70; ha una cicatrice sul volto, sul collo e sul braccio, non vestiva in abiti militari;*
- *1 sudanese, [ ] collaboratore fidato di [ ], poteva avere circa oltre 50 anni, altro circa 170, magro, non era di carnagione troppo scura, era calvo ed aveva un'andatura con le ginocchia larghe;*
- *3 soggetti del Gambia, il quale uno di loro si chiama [ ], altro circa 1,60, molto magro, ed aveva il colore della pelle molto nera; l'altro gambiano era alto 1,70 circa e aveva anche lui il colore della pelle molto scura, era giovane ed è l'unico che, almeno per quello che ho avuto modo di vedere, non ha picchiato nessun migrante; invece, l'altro gambia-*

no poteva avere circa 29-30 anni, era robusto, fumava molto, portava i capalli tipici dei rasta;

- *1 marocchino; aveva i capelli lisci, era robusto, carnagione chiarissima, alto circa 175-180,*
- *2 sudanesi, di cui uni si chiama* [redacted] *quest'ultimo aveva i capelli lunghi e ricci, carnagione chiara, alto circa 1,70 ed era magro. So che* [redacted] ***è giunti in Italia ad Aprile di quest'anno e sono in grado di riconoscerlo.*** *Non so indicare in quale porto italiano è giunto.*

Senza dubbio, il capo egiziano [redacted] *il quale alleva un gregge proprio accanto alla caserma militare, è il più terribile. Posso dire che durante la mia permanenza all'interno di quella struttura, a causa delle mie rimostranze contro la* ***mia ingiusta detenzione, sono stato più volte picchiato. Ho subito delle vere e proprie torture che mi hanno lasciato delle cicatrici sul mio corpo. Specifico che sono stato frustato tramite fili elettrici. Altre volte preso a bastonate, anche in testa.*** *Al mio* ***pestaggio,*** *avvenuto in diverse occasioni, hanno partecipato, il capo egiziano* [redacted] *un gambiano e il sudanese del quale non so il nome.*

Ricordo, ancora, al fine di dimostrare il modo spietato con cui veniva gestita tale prigione, che un giorno tre sudanesi, dopo essersi lamentati con l'OIM in ordine all'operato delle guardie, ***sono stati ammazzati a botte*** *da parte di* [redacted] *il sudanese. Io non ho assistito all'episodio ho sentito, per tutta la notte le grida di dolore dei tre migranti, sottoposti alle continue angherie da parte della guardie. Dopo quella occasione* <u>*non ho avuto modo di vedere più i tre ragazzi*</u> *sudanesi, mentre ho avuto modo di sentire i commenti di alcuni gambiani che discutevano della uccisione dei tre migranti.*

Sono rimasto chiuso all'interno di quella struttura da giugno a dicembre del 2018. *Preciso che i migranti detenuti all'interno di quella struttura* ***erano rimessi in libertà solamente previo pagamento del riscatto, richiesto ai familiari.***

A questo punto lo [redacted] narrava della sua fuoriuscita dalla *ex* base militare di Zawyia. Specificava, in proposito, che mentre gli altri migranti erano riusciti a liberarsi pagando il riscatto tramite l'intervento dei propri familiari, lui era invece stato venduto dall'associazione ad un soggetto libico per il quale doveva svolgere attività lavorativa:

"Io, sono riuscito ad uscire poiché [redacted] *il libico dell'OIM,* ***mi ha venduto,*** *forse per 500 dinari, ad un altro libico, tale* [redacted] *Quest'ultimo mi ha trattato molto bene ed* ***ho lavorato alle sue dipendenze,*** *come bracciante agricolo, fino all'atto della mia partenza verso l'Italia.*

In effetti, un giorno, egli –dicendomi che a causa della guerra avrei potuto subire altre sofferenze, mi consegnò ad un amico suo, ***un libico del quale non so il nome, in grado di farmi raggiungere l'Italia.*** *Era il* ***3 luglio 2019.*** *In effetti, preso in consegna da tale ultimo uomo libico, dopo circa un'ora e mezza di tragitto a bordo dell'autovettura condotta dal medesimo,* ***raggiungevamo una spiaggia,*** *del quale non so dare indicazioni, dove all'atto del nostro arrivo* ***vi erano tanti altri migranti pronti per essere imbarcati".***

(Sulla fase relativa al viaggio dalla Libia all'Italia, oggetto anch'esso di un dettagliato racconto da parte dello [redacted] che riferiva di un altro gruppo organizzato volto a curare la fase del trasporto via mare, si rinvia al citato verbale di dichiarazioni).

Va inoltre rilevato che lo [ ] riferiva anche di altri soggetti che aveva visto nella *ex* base militare di Zawyia, tra cui:

-*un ragazzo camerunese*, di nome [ ] ("*sul mio stesso gommone si è imbarcato un ragazzo camerunese che era, anche lui, carcerato presso la citata base militare. Egli si chiama* [ ] *ed è sceso dalla nave italiana, che ci ha soccorsi, due giorni prima di me, in compagnia di un altro gruppo di migranti tra cui la sua compagna e due bambini. Ho avuto modo di rivederlo presso l'hot spot di Lampedusa e poi qui a Villa Sikania*") che, a sua volta, sarà indicato anche dal teste [ ] (cfr. dichiarazioni più avanti riportate) come migrante detenuto presso la prigione di Zawyia;

- [ ] riconosciuto in fotografia;

- [ ] il quale, sentito a sua volta dalla PG, confermava quanto riferito dallo [ ] sulla prigione di Zawyia e riconosceva quest'ultimo quale soggetto detenuto nelle medesime circostanze.

Lo [ ], infine, individuava fotograficamente, e senz'ombra di dubbio, i suoi carcerieri e torturatori nei termini seguenti (cfr. all.14 prima c.n.r.).

Nell'album attinente il 2° sbarco di 2 migranti avvenuto a Lampedusa il 27.06.2019, [ ] riconosceva la persona riprodotta nelle **foto nr. 1** (che raffigura l'odierno indagato [ ] sbarco di 2 migranti avvenuto a Lampedusa il 27.06.2019) come:

"***un carceriere*** *presso l'ex base militare di* ***Zawyia****, dove io sono stato imprigionato;* ***questo uomo è della Guinea Conakry****; egli* ***era il vice****, insieme a* [ ] *del capo della prigione,* [ ] *l'egiziano; questo giovane* ***era molto cattivo****; era* ***armato*** *con dei* ***bastoni*** *con il quale* ***picchiava, senza pietà****, noi migranti; io personalmente a causa delle botte che costui mi ha dato, in più occasioni,* ***ho subito delle lesioni ancora visibili sul mio corpo*** *e precisamente all'altezza del fianco dx e in testa; proprio per la fiducia che il capo del carcere aveva in lui, questo uomo era solito avere le* ***chiavi della prigione****; era* ***soprannominato*** [ ] *come il noto giocatore di calcio".*

Nell'album attinente il 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29.06.2019, [ ] riconosceva le persone riprodotte nelle **foto nr. 39 e nr. 40.**

In particolare, circa l'uomo della **foto nr. 39** (che raffigura l'odierno indagato [ ] 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29.06.2019) riferiva che costui era:

"*un* ***carceriere*** *dell'ex base miliare di* ***Zawyia****, dove io sono stato prigioniero; egli è un uomo di fiducia dell'altro carceriere* [ ] *erano sempre insieme; l'uomo della foto nr. 39* ***era spregiudicato****, in quanto* ***picchiava tutti i prigionieri*** *e li* ***torturava, frustandoli con i cavi elettrici****; li* ***bastonava servendosi di tubi in gomma.***

Circa l'uomo della **foto nr. 40** (che raffigura l'odierno indagato [ ] 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29.06.2019) riferiva che costui:

"***è proprio*** [redacted], *da me indicato nel corso delle mie escussioni come il sudanese; egli è un* ***carceriere****, un guardiano della prigione dell'ex base militare di* ***Zawyia****; è molto* ***spegiudicato e violento****; era solito* ***torturare e picchiare*** *noi migranti, con* ***cavi elettrici, tubi di gomma, a pugni e a calci; era solito picchiare continuamente,*** *anche per ore, il migrante di turno, il quale, anche il giorno successivo veniva nuovamente picchiato; di notte era solito portare il* ***fucile mitragliatore***".

Le dichiarazioni di [redacted]

Anche il migrante [redacted] come detto già indicato dallo [redacted] come uno dei tanti soggetti finiti nella suddetta *ex* base militare, rendeva rilevanti dichiarazioni (cfr. all. 15 cfr. dell'informativa del 23 agosto 2019), a partire, anche lui, dalla fase pregressa all'arrivo a Zawyia:

"Io sono un cittadino del Camerun. A Seguito della morte dei miei genitori e a causa della guerriglia che interessa il mio paese, temendo per la mia vita, ho deciso di lasciare il Camerun. Infatti, ad aprile del 2017 ho intrapreso il viaggio verso la Libia, precisamente a Sabratha, dove sono giunto nel mese di giugno del 2017. In Algeria ho conosciuto un trafficante nigeriano, il quale parlava inglese, il quale mi prometteva che mi avrebbe fatto raggiungere la Libia in cambio del pagamento di 500 euro. Io, ovviamente, avendo necessità di entrare in Libia, pagavo quanto richiesto. Preciso che non appena sono arrivato a Sabratha sono stato arrestato dai banditi ribelli al regime. Sono stato imprigionata in un capannone dove vi erano tanti altri migranti. In tutto potevamo essere circa 50-60 persone, uomini, donne e bambini. Non si poteva uscire poiché eravamo vigilati da persone, libiche ed anche nigeriane, armate. Eravamo tutti sottoposti a continue violenze e torture da parte dei nostri carcerieri, poiché pretendevano il pagamento di una somma di denaro, da parte dei parenti, in cambio della nostra liberazione. Chi non pagava veniva torturato con la corrente elettrica. Ti davano delle scosse che ti facevano cadere a terra privo di sensi. Ho assistito personalmente a tanti omicidi avvenuti con la scossa elettrica. Succede che ti forniscono un cellullare con il quale contattare i parenti per esortarli a pagare il riscatto. Laddove non si ricevevano le somme richieste il migrante veniva poi ucciso.

Io, malgrado ho subito delle torture con la corrente elettrica sono riuscito a sopravvivere e ad uscire libero da quella prigione, grazie ad un intervento dell'OIM che ha permesso di far liberare tutti i migranti presi in ostaggio da quella guerriglia. In tutto, i carcerieri erano in quattro ed erano armati di fucili mitragliatori. Non conosco i loro nome ma sono in grado di riconoscerli.

Preciso che una volta liberati, non ricordo la data, tutti i migranti venivamo condotti, da parte dell'OIM, in un quartiere di Sabratha, precisamente a GAIAT (fonetico, n.d.r.), in un capannone, dove c'era anche la polizia libica. Presso quella struttura, tramite le procedure, hanno cercato di rimpatriare o almeno convincerci a rientrare nei nostri paese di provenienza. Ovviamente non tutti hanno aderito alle richieste della polizia di far rientro nei propri paesi. Io, come tanti altri migranti abbiamo preferito rimanere in Libia, poiché nel mio paese è in atto una guerriglia che mette in pericolo noi comuni cittadini. Durante quel periodo di detenzione, io, con altri due migranti, siamo riusciti a scappare. Tramite un libico,

conosciuto in quel periodo, siamo andati a Brach (Libia) dove siamo stati venduti ad alcuni banditi, riconducibili al famigerato gruppo di [redacted]. Siamo, quindi, stati portati all'interno di una prigione, eravamo circa 30 persone. Anche lì, come nella precedente prigione, si sono ripetute le violenze e le torture contro noi migranti. Venivamo torturati per sollecitare i nostri parenti a pagare loro la somma del riscatto. Chi non pagava, anche in questo caso, veniva torturato e ucciso. Anche in questa prigione ho assistito personalmente a diverse morti di migranti, i quali pativano per le lesioni riportate a causa delle continue violenze subite. I carcerieri erano due, un nigeriano e un gambiano ed erano armati di fucile. Di loro non so i nomi, anche se devo dire che sarei in grado di riconoscerli. Io, per fortuna, sono stato venduto ad un libico e, quindi, sono riuscito ad uscire da questa ultima prigione. Il libico, a me noto come [redacted] mi ha portato presso la sua abitazione dove ho lavorato come muratore. Ovviamente, non sono mai stato pagato per il lavoro che ho espletato. Venivo sempre vigilato a vista dal libico, il quale era armato di fucile. Lì sono stato circa 3-4 mesi, fino a quando sono riuscito a scappare, grazie anche alla fiducia che avevo acquisito che ha permesso, di fatto, di allentare la vigilanza nei miei confronti. Da lì sono riuscito a raggiungere la cittadina libica di Zuara. Purtroppo, anche in questa ultima città, io ed altri migranti che eravamo in cerca di lavoro, venivano nuovamente catturati dai banditi di [redacted] Poiché eravamo tutti sprovvisti di documenti, venivamo venduti alla polizia che ci conduceva in un capannone sito nella località di Tagiura. All'interno potevamo essere oltre 100 migranti, divisi in reparti in cui eravamo 12 migranti, controllati a vista. C'erano anche donne e bambini. Sostanzialmente era una prigione della polizia libica. Presso questa ultima struttura, malgrado c'erano funzionari dell'OIM, la stragrande maggioranza di noi migranti pativa la fame e la sete. Nessuno veniva curato e quindi lasciato morire in assenza di cure mediche. Personalmente ho assistito alla morte di tanti migranti non curati. Molti di noi aveva malattie alla pelle. Se qualcuno di noi reclamava qualche diritto veniva sistematicamente picchiato. In questa ultima prigione sono stato detenuto per circa un mese.

Nella successiva parte del verbale, il [redacted] riferiva che fu sostanzialmente la polizia libica a consegnarlo all'associazione per delinquere operante a Zawyia che, a sua volta, lo privava della libertà personale e indi lo sottoponeva a torture, così come avveniva per altre centinaia di migranti, al fine di ottenere somme di denaro come prezzo per la liberazione. Il [redacted], tuttavia, dopo circa 2/3 mesi di prigionia, riusciva a fuggire approfittando di una alluvione:

*"Dopo questo periodo di detenzione, una parte di noi migranti veniva trasferito presso il carcere di **Zawyia**. Vi erano i militari. Il carcere, all'interno del quale eravamo in tanti, oltre 300 migranti, forse molti di più, era recintato con dei muri alti. Eravamo **vigilati, nessuno poteva uscire**. Tutti noi migranti eravamo **divisi in gruppi per nazionalità e per sesso**. Le donne erano messe tutte insieme, mentre noi uomini eravamo divisi per la nazione di appartenenza. Io, ovviamente ero messo con i camerunensi.*

***Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano dure**. Ci davano **da mangiare solo una volta al giorno** e ciò non bastava per placare la nostra fame, mentre **l'acqua era razionata e non era affatto potabile, poiché bevevamo l'acqua del rubinetto del bagno**. Tutti i*

*giorni venivamo, a turno, **picchiati brutalmente** dai nostri carcerieri. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi **dovevamo pagare il riscatto** per la nostra liberazione.*
Ci fornivano un cellulare con il quale dovevamo contattare i nostri parenti al fine di esortarli a pagare il denaro in cambio della nostra liberazione. Ho avuto modo di apprendere che, più o meno, la somma richiesta si aggirava a circa 1000-1500-2000 euro. In caso contrario erano botte e torture.
I carcerieri erano spietati. Il capo dei carcerieri si chiama [ ] ed un libico. Egli è una persona adulta, muscolosa, con ampia stempiatura, capelli brizzolati, vestiva in abiti civili ed aveva delle pistole sempre al seguito. Ai suoi diretti ordini vi erano tanti carcerieri. Tra questi io ho avuto modo di vedere:

- *uno della Guinea, quest'ultimo noto come [ ]*
- *un egiziano tale [ ] il quale aveva una cicatrice sotto l'occhio destro, era più alto di me, io sono alto circa mt.1,70, è giovane;*

Poi vi era uno del Niger e un pachistano dei quali non so i nomi.
Sono in grado di riconoscerli, anche in fotografia.
*Il capo libico [ ] è il più spietato. Egli era che decideva su tutto. **Picchiava, torturava chiunque, utilizzando anche una frusta. A causa delle torture praticate [ ] si è reso responsabile di due omicidi di due migranti del Camerun**, i quali sono morti a causa delle ferite non curate.*
Anche io, inauditamente e senza alcun pretesto, sono stato più volte picchiato e torturato da [ ] con dei tubi di gomma, che mi hanno procurato delle vistose e doloranti lesioni in più parti del corpo. Tanti altri migranti subivano torture e sevizie di ogni tipo.
Sono rimasto chiuso all'interno di quella ultima struttura circa 2-3 mesi.
Sono riuscito a scappare da quel carcere in occasione di un violento temporale che ha provocato un affievolimento della vigilanza. Io ed altri 4 migranti siamo riusciti ad eludere la vigilanza e guadagnare la libertà".

(Sulla fase successiva, relativa al viaggio dalla Libia all'Italia, oggetto anch'esso di un dettagliato racconto da parte del [ ], che riferiva di un altro gruppo organizzato volto a curare la fase del trasporto via mare, si rinvia al citato verbale di dichiarazioni).

Anche [ ] (al quale venivano sottoposti in visione gli album fotografici contenenti le effigi dei migranti sbarcati, dal 1 marzo 2019 alla data dell'audizione, presso l'isola di Lampedusa) riconosceva numerosi migranti detenuti con lui presso la prigione di Zawyia tra cui, oltre [ ] di cui aveva parlato anche lo [ ] anche lo stesso [ ] nonché [ ] cioè tre dei soggetti che, a loro volta, hanno riferito, come si vedrà anche più avanti, delle medesime circostanze sulla prigionia nella *ex* base militare.

Inoltre, pure il [ ], visionato l'album attinente il 2° sbarco di 2 migranti avvenuto a Lampedusa il 27.06.2019, riconosceva l'uomo raffigurato nella **foto nr. 1**, cioè l'indagato [ ] come:

"il carceriere guineano che si trovava presso il carcere di Zawyia; egli è la persona conosciuta con il soprannome di [ ]; questa persona lavorava per il capo [ ] ed è

*un suo fedelissimo; egli si occupava della vigilanza ed era armato di fucile; minacciava e torturava noi migranti e decideva, poiché godeva della fiducia di [redacted] chi di noi poteva uscire dal carcere, in quanto si occupava della riscossioni dei riscatti richiesti, ai nostri parenti, in cambio della nostra liberazione; anche se a me non mi ha mai picchiato e/o torturato ho avuto modo di vedere che il predetto [redacted] ha picchiato e/o torturato tanti altri migranti incarcerati presso quella struttura; [redacted] era uno che dava ordini anche agli altri carcerieri che lo rispettavano e lo temevano, in quanto sapevano che era un fedelissimo di [redacted] egli conosce tutto su [redacted] ed è in grado di svelare tutti gli scenari possibili su [redacted], **comprese le connessioni con i trafficanti di esseri umani".***

Le dichiarazioni di [redacted]

Anche [redacted] indicato dal [redacted] come soggetto detenuto nella prigione di Zawyia, raccontava le sue vicissitudini (cfr. all. 16 prima c.n.r) a partire dalle fasi del suo viaggio antecedenti all'arrivo nella citata *ex* base militare:

"*Io sono un cittadino del Ghana. Nel mese di novembre del 2017, ho deciso di lasciare il mio paese perché temevo per la mia vita, in quanto i familiari di un mio amico, defunto mentre lavorava in una cava, erroneamente avevano ricondotto la realizzazione di tale tragico evento alla mia persona. Proprio per sottrarmi alle loro ire, e per il fatto che in Ghana gli omosessuali come me vengono perseguitati, ho deciso, di abbandonare il paese per recarmi proprio in Italia, dove sono giunto. Il mio desiderio è rimanere qui in Italia, anche se qui non ho parenti e né conoscenti. Dal Ghana, tramite un tassista, sono riuscito a raggiungere il Niger, ad Agades, dove sono rimasto 3 settimane. Ad Agades ho conosciuto un trafficante ghanese, tale [redacted] al quale ho dovuto pagare la somma di 2600 (moneta ghanese). Tramite un furgone, il citato trafficante, ci trasportava fino in Libia, dove giungevamo nella città di Brach, subito dopo Saba, il 25 dicembre 2017. Eravamo in 8, 7 ghanesi e un migrante con la pelle più chiara rispetto alla nostra. Arrivato a Brack, venivo diviso dagli altri migranti con il quale avevo affrontato il viaggio. In effetti, solo io, venivo condotto dal trafficante ghanese [redacted] a* ***Zawyia****. Presso questa cittadina libica, venivo ospitato in un grande capannone, dove c'erano tanti altri migranti di varia nazionalità, con lo scopo di andare a lavorare. Io lavoravo, come muratore, per conto di [redacted] il quale a fine giornata mi pagava. Sono rimasto lì a lavorare per 5 mesi, fino a quando, [redacted] mi ha portato a Zuara. Non ricordo esattamente il periodo in cui sono arrivato a Zuara. Malgrado a Zuara abbiamo lavorato non siamo stati pagati, tanto da indurre [redacted] a ritornare in Ghana, ma io non ero d'accordo. Ecco perché. KOFI' si è deciso a contattare dei trafficanti, dei quali non so indicare nulla, in grado di farci partire alla volta dell'Italia.*

Come spiegato nel citato verbale, [redacted] riusciva ad imbarcarsi. Tuttavia veniva bloccato dalla polizia libica che, evidentemente in accordo con l'associazione che ci occupa, lo conduceva nel campo di prigionia di Zawyia dove, anche lui, veniva privato della libertà personale, costretto a vivere in condizioni disumane e sottoposto a inaudite violenze al fine di costringere i suoi familiari a versare il prezzo del riscatto. In effetti, grazie al suo amico [redacted] che consegnava ai

carcerieri 4500 dinari libici, il [ ] veniva rimesso in libertà e, indi, riusciva a raggiungere le coste siciliane:

"In effetti, la sera del 4 luglio 2018, riuscivo ad imbarcarmi, insieme ad altri migranti, su una grande nave, a bordo della quale l'equipaggio era composto da 2 libici e gli altri dai tratti somatici orientali, forse cinesi. Purtroppo, venivamo subito intercettati dalla polizia libica che ci conduceva nuovamente a terra per, poi, imprigionarci a ***Zawyia****, dove* ***sono rimasto richiuso per 3 mesi e 2 settimane. All'interno del carcere, che non era lontano dal mare, eravamo tantissimi migranti, diverse centinaia, uomini, donne e bambini di varia nazionalità. Tale struttura, dalla quale si accedeva attraverso un grande cancello di colore blu, era recintata con dei muri alti in pietra. Eravamo sempre vigilati da diversi uomini i quali erano anche armati****, poiché, dalla stanza in cui ero rinchiuso avevo modo di sentire, giornalmente,* ***colpi d'arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata****. Gli uomini che erano addetti alla nostra vigilanza non erano militari, in quanto vestivano in abiti civili.*

Il boss del carcere, che io ho avuto modo di vedere era [ ] *un libico adulto, basso di statura, corporatura media, stempiato con capelli corti e brizzolati, non aveva barba.*

Al suo servizio vi erano tanti altri carcerieri, tra questi ricordo:

- ***un uomo libico****, forse di nome* [ ] *al quale mancavano due falangi della mano dx, basso e magro, senza barba, di carnagione chiara,*
- [ ] *un egiziano, molto crudele, violento,* ***ho visto che ha anche ucciso un migrante del Ghana a causa delle torture*** *che lo stesso, quotidianamente, infliggeva a noi migranti; egli presenta delle* ***cicatrici in faccia e fino al collo****, forse nel lato destro; egli è alto di staura, carnagione chiara, ha la barba, e capelli corti scuri;*
- *un migrante, chiamato* [ ] *il quale parla il francese; egli aveva le chiavi delle stanze in cui noi eravamo rinchiusi, ci portava da mangiare e* ***ci forniva il cellulare con il quale potevamo contattare i nostri parenti per definire le modalità del pagamento del nostro riscatto****, in cambio della nostra liberazione; egli è magro ed ha le gambe ad arco; ricordo che, "Suarez" nell'ultimo periodo della mia prigionia, è andato in contrasto con il boss* [ ] *a causa dei metodi violenti che lo stesso utilizzava verso noi migranti;*
- [ ] *forse della Guinea, parlava francese, anch'egli un tipo molto violento e crudele, provava piacere a picchiare e torturare noi migranti; era basso di statura, e normale di corporatura, aveva la carnagione scura.*

Ho avuto modo di vedere che ***i predetti carcerieri erano soliti picchiare noi migranti tramite bastoni di ferro e legno, pugni e pedate****.*

Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano dure. Ci davano da mangiare solo due volte al giorno, solamente pane unito alla zuppa, che ci davano solamente la sera, ciò non bastava a placare la nostra fame. Mentre per bere dovevamo utilizzare l'acqua salmastra e sporca del rubinetto dei bagni.

Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. *Personalmente sono stato picchiato, per ben due volte, da* [ ] *l'egiziano.*

Il motivo era da ricondurre al fatto che noi ***dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione.***

__Ci fornivano un cellullare con il quale dovevamo contattare i nostri parenti__ al fine di esortarli a pagare il denaro in cambio della nostra liberazione. Ovviamente, chi non pagava o, comunque ritardava nel pagamento, veniva torturato.
Il capo libico [redacted] era molto spietato, egli decideva su tutto.
Per mia fortuna, __dopo 3 mesi e due settimane di detenzione, sono riuscito ad uscire da quel carcere, grazie a [redacted] il quale ha pagato ai carcerieri 4500 dinari libici, quale riscatto, in cambio della mia liberazione__ (..)"

Anche a [redacted] venivano mostrati in visione gli album contenenti le effigi dei migranti sbarcati, dal 1 marzo 2019 in avanti, presso l'isola di Lampedusa.

Egli, dunque, riconosceva i coniugi [redacted] come soggetti detenuti con lui presso la prigione di Zawyia, i quali, come si vedrà, sentiti anche loro, confermavano tali dichiarazioni.

Inoltre il [redacted] riconosceva anche lui, nella **foto nr 1**, dell'album attinente il 2° sbarco di 2 migranti avvenuto a Lampedusa il 27.06.2019, l'indagato [redacted] come:

*"il **carceriere** che si trovava presso il carcere **di Zawyia;** egli è la persona, che parlava in lingua francese, conosciuta con il soprannome di [redacted]"; questa persona **lavorava per il boss** [redacted]; egli si occupava della **vigilanza.** Di dare da mangiare a noi prigionieri, aveva le **chiavi** delle stanza in cui noi eravamo rinchiusi, **ci forniva il cellulare con il quale potevamo contattare i nostri parenti per sollecitare a pagare il denaro del riscatto".***

Le dichiarazioni di [redacted]

Secondo le indicazioni fornite dai migranti suddetti e sopra riportate, la Squadra Mobile di Agrigento sentiva altresì [redacted] e i coniugi [redacted] poiché, come visto, segnalati quali soggetti detenuti anche loro presso la prigione di Zawya.

Tali altre dichiarazioni, riportate nella successiva informativa del 30 agosto 2019, offrivano dunque ulteriori elementi di prova sull'associazione in esame e, soprattutto, a carico degli odierni indagati, riconosciuti, anche stavolta, in fotografia.

In particolare, [redacted] dichiarava di essere stato condotto, quasi da subito rispetto all'intrapreso viaggio, nella suddetta *ex* base militare (in cui si verificavano le torture riferite anche dagli altri migranti e per le medesime finalità) da cui riusciva a uscire pagando il richiesto riscatto. Tuttavia, veniva nuovamente catturato e ricondotto nel medesimo luogo per poi pagare una seconda somma di denaro come prezzo per la sua definitiva liberazione:

*"Sono originario del Camerun. Ho deciso di lasciare il mio paese perché temevo per la mia vita. Ho **iniziato il mio viaggio verso la Libia il 12 settembre 2017.** Per raggiungere la Libia ho attraversato l'Algeria. In Libia sono stato nella città di Tripoli e poi nella città di Zuwara. A Zuwara ho lavorato ed ho guadagnato dei soldi per potermi pagare il viaggio verso l'Italia.*

Purtroppo non ci sono riuscito in quanto ***sono stato catturato da dei trafficanti agli ordini di un uomo libico di nome*** [redacted], *che ci hanno condotto presso un ex base militare che si trova a* ***Zawiya****. In questo carcere sono rimasto rinchiuso circa due settimane. Per uscire da questo carcere ho dovuto pagato 600 euro.*

Tramite un taxi sono ritornato a Zuwara e ho tentato nuovamente di raggiungere l'Italia. Non ci sono riuscito perché sono stato catturato un'altra volta dai trafficanti agli ordini di [redacted] *e condotto nuovamente all'interno dell'ex base militare di Zawiya, dove sono* ***rimasto circa quattro mesi****.*

All'interno di questo carcere c'erano rinchiusi circa 500 migranti, uomini donne e bambini. Il carcere era delimitato da un muro alto di colore blu e bianco. Il cancello di accesso era di colore blu. All'interno di questo campo eravamo in divisi in più stanze. Nella stanza dove mi trovavo io eravamo in 24. Tale prigione dista circa 10 minuti d'auto dalla spiaggia.

Il boss della prigione si chiama [redacted] *Da questa prigione non era permesso uscire poiché eravamo vigilati da uomini armati di fucile. Gli uomini addetti alla vigilanza erano libici e anche uomini di colore, tutti agli ordini di* [redacted] *il grande capo.*

Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano disumane. Le violenze nei nostri confronti erano quotidiane. Il tutto era finalizzato ad ottenere il pagamento del riscatto in cambio della nostra liberazione. *Io, per la seconda volta, ho pagato in cambio della mia liberazione altri 600 euro.*

Per il pagamento di tale riscatto, tramite il cellulare di "Ossama", ho contattato mia sorella [redacted] *per sollecitare l'invio della somma richiesta, quale riscatto per la mia liberazione. Ricordo che in una circostanza tramite quel telefono ho inviato a mia sorella una mia foto.*

So che i miei familiari hanno spedito la somma richiesta in Senegal. *Preciso che il cellulare mi è stato messo a disposizione dal vice di* [redacted]*, un uomo egiziano di nome* [redacted] *quest'ultimo fratello di un altro un uomo egiziano, anch'egli carceriere tale* [redacted]

Preciso che mentre [redacted] *si trova ancora in Libia,* ***suo fratello*** [redacted] (poi identificato in [redacted] ***è in Italia, forse nella città di Messina. Preciso che*** [redacted] ***con il fucile, che aveva sempre al seguito, mi ha colpito più volte procurandomi lesioni e dolore. In un occasione, con il calcio del fucile, mi ha spaccato un dente. Mi ha anche colpito in testa e in varie parti del corpo.*** *".*

Il più spietato in assoluto è [redacted] *Durante la mia detenzione all'interno di questo carcere* ***ho visto morire tanta gente, in particolare due fratelli della guinea che sono deceduti a causa delle ferite non curate, subite durante le violenze nei loro confronti****. Voglio precisare che* ***con me all'interno di quel carcere un'altra mia sorella di nome*** [redacted] ***putroppo è deceduta li dentro a causa di una malattia non curata.*** *Mia sorella aveva al seguito le due figlie di 7 e 10 anni che sono ancora detenute li dentro. Ho visto che molte donne venivano spesso violentate da* [redacted] *e dai suoi seguaci".*

[redacted] rappresentava, inoltre, di essere in grado di descrivere e di riconoscere i carcerieri, tant'è che continuava la narrazione rappresentando:

"Sono in grado di descriverli e anche di riconoscerli in foto.

__Il capo dei carcerieri è un uomo libico di nome__ [redacted]. Egli è una persona adulta, basso, corporatura normale, capelli brizzolati. Alcune volte portava abiti militari e a volte vestiva in abiti civili. Camminava scalzo ed aveva delle pistole sempre al seguito. Ai suoi diretti ordini vi erano tanti carcerieri. Tra questi io ho avuto modo di vedere:

- *il suo vice è un uomo egiziano di nome [redacted] E' un tipo muscoloso, molto violento, ha un cicatrice su un braccio. E' di media altezza. Portava sempre al seguito il fucile e la pistola;*
- *poi c'è un carceriere egiziano di nome [redacted] fratello di [redacted]. E' basso, magro, **è lui che mi ha picchiato con il fucile ed ha usato violenza anche di altri migranti;***
- *poi c'è un uomo pakistano, del quale non ricordo il nome. Anch'egli era armato di pistola e fucile ed usava violenza contro di noi. Egli era il vice di [redacted] fino a quando è andato via dalla prigione per rientrare nel suo paese;*
- *uno della **guinea**, quest'ultimo **noto come** [redacted] il quale si associava spesso al suddetto pakistano. Preciso che un volta che il pakistano è andato via, [redacted] è andato in conflitto con il tunisino [redacted] il quale, per scelta di [redacted], è divenuto il suo vice al posto del pakistano;*
- *poi c'era un uomo sudanese [redacted], alto, di pelle nera, muscoloso, aveva pistola e fucile, picchiava anche lui i migranti".*

Sottoposti al [redacted] i predetti album fotografici, egli, nell'album attinente il 2° sbarco di 2 migranti avvenuto a Lampedusa il 27.06.2019, riconosceva, anche lui, la persona riprodotta nella **foto nr. 1**, e cioè l'indagato [redacted]

*"come il **carceriere** guineano che era presso il carcere di Zawyia; egli è la persona conosciuta da me e da altri migranti **con il soprannome di** [redacted]; egli collaborava con il carcerier pakistano, vice di* [redacted]

Nell'album attinente il 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29.06.2019, riconosceva (oltre che taluni prigionieri della *ex* base militare) le persone raffigurate nelle **foto nr. 39 e nr. 40,** e cioè, rispettivamente, gli odierni indagati [redacted] 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29.06.2019) e [redacted] 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29.06.2019). A tal proposito riferiva:

*" gli uomini riprodotti nella **foto nr. 39 e nr.40** **sono entrambi carcerieri** dell'ex base miliare di **Zawyia**, dove io sono stato prigioniero; i due sono fratelli e sono egiziani. Sono anche fratelli di* [redacted] *sul quale ho sopra riferito. L'uomo della **foto nr.40** è a me noto con il nome* [redacted]. *Non (so) il nome dell'uomo della **foto nr. 39**, anch'egli carceriere agli ordini di* [redacted]

Le dichiarazioni di [redacted]

Anche il migrante [redacted], le cui dichiarazioni sono allegate nella seconda informativa del 30 agosto 2019, finiva, con la propria moglie, nella base militare suddetta poiché i due coniugi venivano alienati, forse da parte della stessa polizia libica, al capo dell'associazione, il pre-

detto tale [ ], che gestiva la prigione di Zawyia. Pure il [ ] riferiva delle condizioni di vita disumane e delle torture a cui erano sottoposti per essere costretti a pagare una somma di denaro quale prezzo della loro liberazione. E, in effetti, il migrante in questione riusciva a liberarsi, insieme alla propria moglie, solo dopo il pagamento di una somma di denaro:

*"Un giorno, nel **mese di luglio 2018,** io e mia moglie, ci trovavamo a **Zuara.** In quell'occasione venivamo avvistati e avvicinati da 2 libici, in uniforme, i quali ci hanno poi venduto al trafficante [ ]. Ho visto che uno dei due libici, con il proprio cellulare ha contattato [ ] ed ha pattuito con questo il nostro prezzo. Ad accordo concluso, i due libici ci hanno condotto direttamente nella prigione gestita proprio da [ ] a **Zawyia, un'ex base militare.** Siamo rimasti rinchiusi lì dentro oltre due mesi. Da questa prigione **non si poteva uscire, se non dopo aver pagato il riscatto al boss** [ ] All'interno di questa prigione **eravamo tantissimi migranti, anche 900, uomini, donne e bambini di varia nazionalità.** Il carcere era recintato con muri alti in muratura e si accedeva attraverso un cancello di colore blu. Tale struttura non era molto lontana dal mare e, in prossimità c'era una raffineria. All'interno di questo carcere eravamo **raggruppati per stanze. Le donne e i bambini insieme. Noi uomini, invece, a gruppi.***

Eravamo vigilati da uomini armati di fucile e pistole, alle dirette dipendenze di [ ] *Oltre ai libici c'erano anche gli africani che lavoravano per* [ ] ***Ci davano da mangiare solamente pane e qualche volta pasta. Per bere utilizzavamo l'acqua dei bagni. Tutti noi migranti venivamo spesso picchiati, anche duramente.*** *Se sbaglia uno, venivamo picchiati tutti, in modo tale da dare un chiaro esempio a tutti. Io sono stato picchiato più volte, anche senza alcun motivo apparente. Noi migranti venivamo picchiati tramite un tubo di gomme che ci procurava tante dolore e, alcune volte, anche delle ferite. Personalmente, all'interno di quel carcere, ho avuto modo di vedere che **un migrante è deceduto a causa della fame.** Era malnutrito e nessuno prestava a lui la necessaria assistenza. Ho visto, anche, tanti altri migranti ammalati che non venivano sottoposti alle cure necessarie. Ho visto che **un carceriere, tale** [ ] **l'egiziano, una volta, ha sparato e colpito alle gambe un nigeriano,** colpevole di aver preso un pezzo di pane. Ho avuto modo di vedere che, tante volte, nel corso della giornata, **le donne venivano prelevate dai carcerieri per essere violentate. Da questa prigione si usciva solamente se si pagava il riscatto. Chi non pagava, al fine di sollecitare il pagamento, veniva ripetutamente picchiato e torturato. Io, per essere liberato, ho pagato 4500 dinari libici, al fratello di** [ ] **quello più piccolo, tale** [ ] *Entrambi sono libici. Io ho avuto modo di vedere, più volte, il boss del carcere, ovvero* [ ] *Sono in grado di riconoscerlo, così come gli altri carcerieri che lavoravano per lui.*

Anche tale migrante, forniva l'organigramma dell'associazione:

"Il boss del carcere è un uomo libico di nome [ ] *Egli è una persona adulta, forse ha 50 anni, non è alto, capelli grigi, non ha barba, corporatura normale. Anche se non l'ho mai visto con l'arma, ritengo che, essendo il capo del carcere, fosse armato, alla pari degli altri carcerieri.*

Ai suoi diretti ordini vi erano tanti carcerieri. Tra questi io ho avuto modo di vedere:

- *c'era un sudanese, di pelle scura, tale [redacted], molto violento, era armato e picchiava i migranti;*
- *c'era un libico, al quale manca l'indice della mano sinistra, tale [redacted] soprannominato [redacted]; egli, per conto di [redacted] si occupava di trasferire i migranti sulla spiaggia; era lui, che alla fine, decideva chi doveva imbarcarsi; egli era uno violento ed era armato; tutti avevamo timore di lui;*
- *poi c'era un **pakistano**, del quale non ricordo il nome; egli era il vice di [redacted], era uno che all'interno della prigione comandava; fondamentalmente aveva un buon carattere, ma quando si arrabbiava erano grossi guai per tutti noi migranti;*
- *c'era un egiziano, tale [redacted] che gestiva tanti altri egiziani, dei quali non so il nome; egli era uno violento ed era armato di pistola; anch'io sono stato picchiato tante volte da lui;*
- *c'era tale [redacted] della Guinea Bissau; io non sono stato mai picchiato da lui, anche se ho visto che **ha picchiato tanti altri migranti; egli era armato di pistola**;*
- *poi altri dei quali non so il nome.*

Esibiti a [redacted] i suddetti album fotografici, egli, per ciò che qui rileva:
-nell'album attinente il 2° sbarco di 2 migranti avvenuto a Lampedusa il 27.06.2019, riconosceva anche lui la persona raffigurata nella **foto nr. 1,** e cioè l'odierno indagato [redacted] detto [redacted]

> *"come il carceriere della Guinea Bissau, che era presso il carcere di Zawyia gestito dal boss [redacted]. Egli **era armato e picchiava** i migranti. Era conosciuto con il soprannome di [redacted];*

-nell'album attinente il 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29.06.2019, riconosceva anche lui le persone riprodotte nelle **foto nr. 39 e nr. 40**, cioè, rispettivamente, gli indagati [redacted] riferendo al riguardo che

> *"gli uomini riprodotti nella foto nr. 39 e nr.40 **sono entrambi carceriere** dell'ex base miliare di Zawyia; entrambi erano nella squadra del carceriere egiziano [redacted] Entrambi **erano armati ed erano soliti picchiare i migranti**. Preciso che l'uomo raffigurato nella foto nr.39 si occupava di cucinare i pasti, mentre l'uomo raffigurato nella foto nr.40 era addetto alla distribuzione".*

Le dichiarazioni di [redacted]

La moglie del migrante [redacted], cioè [redacted] le cui dichiarazioni sono allegate nella seconda informativa del 30 agosto 2019, riferiva le stesse circostanze raccontate dal coniuge. In particolare, affermava:

> *"Mentre io mi trovavo a Zuara, ero in gravidanza, venivo catturata, insieme a mio marito [redacted] da **uomini libici, vestiti in uniforme.** Venivamo, contro il nostro volere, condotti ed **imprigionati a Zawyia, all'interno di una ex base militare adibita a prigione. Era il mese di luglio del 2018.** All'interno di questa prigione, noi restavamo **per due mesi e due settimane.** All'interno di questa prigione eravamo tantissimi uomini, donne e bambini. Gli uomini erano messi da parte, mentre noi donne e i bambini, in un'altra parte della pri-*

gione. La prigione era recintata da un muro alto e si accedeva attraverso un cancello blu. Da questa prigione ***non potevamo uscire poiché eravamo vigilati da uomini armati di fucile e pistole.*** *Le persone che vigilavano erano arabi e vestivano in abiti civili.* ***Le condizioni di vita all'interno di questa prigione era durissime.*** *Io non sono stata oggetto di violenza da parte dei carcerieri, anche se* ***ho avuto modo di sentire che diversi migranti sono stati picchiati.*** *Ho visto che* ***tanti migranti malati non venivano curati.*** *Non so se poi gli stessi siano deceduti o meno. Noi donne eravamo messe in disparte. Alla fine, io e mio marito,* ***siamo usciti dal carcere perché abbiamo pagato il riscatto*** *al "direttore della prigione", un pachistano del quale non so il nome. I migranti per poter uscire dalla prigione devono per forza pagare il riscatto. Il boss della prigione si chiama* [redacted] *ed è un libico. Io ho avuto modo di vederlo. Poi vi erano altri dei quali non ricordo il nome.* (...Ma) *Sono in grado di descriverli e anche di riconoscerli in foto.*

Il boss del carcere è un uomo libico di nome [redacted] *Egli è una persona adulta, forse ha 50 anni, basso, corporatura normale. Alcune volte portava l'abito tradizionale musulmano "Jallab" e altre volte vestiva con jeans e camicia.*
Ai suoi diretti ordini vi erano tanti carcerieri. Tra questi io ho avuto modo di vedere:

- *poi c'è un uomo* ***pakistano,*** *del quale non ricordo il nome. Egli era il vice di* [redacted]
  Era uno che all'interno della prigione comandava.
- *poi altri dei quali non so il nome.*

La donna, proprio perché detenuta in un'altra ala della *ex* base militare, quella riservata alle donne, coerentemente non riconosceva i carcerieri indicati dagli altri migranti le cui dichiarazioni sono state prima riportate.

I GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

La valutazione delle fonti di prova

Vi è il problema preliminare della valenza probatoria da attribuire alle dichiarazioni rese dai migranti in base alla veste processuale che viene loro attribuita.

Per la giurisprudenza più recente, "*hanno natura testimoniale le dichiarazioni dai migranti nei confronti di membri dell'equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale non essendo configurabile il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, con conseguenza necessità di riscontri alle dichiarazioni rese posto che l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell'ambito di un'attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo trattandosi di una contravvenzione*" (Sez. Un, sentenza n. 40517 del 20 aprile 2016). Ed ancora "*devono ritenersi dichiarazioni testimoniali e sono pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato*" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 53691 del 16/11/2016 Cc. (dep. 16/12/2016) Rv. 268662).

Il fatto in realtà ha un fondamento non in contrasto con la tematica esposta in materia di giurisdizione. Se fine ultimo e consumazione per scafisti,schiavisti ed addetti alla tratta è quello di portare gli immigrati in Italia, e nel loro disegno è compatibile anche la messa in pericolo delle persone, e i connessi soccorsi, venendo in qualche modo a consumarsi il reato di immigrazione anche nei frequenti casi di soccorso in mare, la preordinazione di quella situazione non è certa per i migranti.

Ne consegue che le informazioni acquisite dai migranti, in quanto provenienti da persone informate sui fatti, non richiedono riscontri oggettivi.

Il problema è comunque superato perchè la Squadra Mobile di Agrigento, prima che l'A.G. di Palermo assumesse il coordinamento delle indagini, ha proceduto, in via prudenziale, a sentire i migranti sbarcati quali (possibili) indagati/indagabili per il reato di cui all'art. 10-*bis* del D.Lvo. n. 286/98.

Va altresì precisato che, qualora si volesse ritenere che tali dichiarazioni soggiacciano al disposto di cui all'art. 192 del c.p.p., il materiale probatorio finora acquisito, seppure ancora in corso di approfondimento, consente già di ritenere sussistenti quegli "*altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità*".

Appaiono emergere tutti quei requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per condurre ad un positivo giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni acquisite. Infatti, si assorbe per condivisione la richiesta:

a) può, innanzitutto, ritenersi la piena della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità, posto che i migranti in esame hanno riferito sin dall'inizio i fatti in modo coerente e sufficientemente particolareggiato, indicandone gli autori senza esitazione e talvolta esibendo gli esiti cicatriziali delle lesioni patite;

b) vi è autonomia genetica di ciascuna delle dichiarazioni acquisite, derivanti da ciò che ciascun dichiarante ha personalmente visto e subìto;

c) vi è l'indipendenza delle chiamate, nel senso che esse non appaiono in alcun modo frutto di eventuali intese fraudolente (del resto, non tutti i migranti sentiti, si conoscevano tra di loro);

d) vi è, soprattutto, una elevatissima convergenza delle varie chiamate in reità, che si riscontrano reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum" e all'identità dei responsabili dei delitti.

Deve evidenziarsi, a tale ultimo riguardo, che, si tratta di dichiarazioni, seppure provenienti da soggetti diversi, detenuti nella *ex* base militare in periodi diversi, e talvolta sconosciuti gli uni agli altri, il cui contenuto si rivela sostanzialmente sovrapponibile.

Tutti, ad esempio, hanno affermato che il carcere si trovava a Zawyia, aveva alte mura, un cancello di colore blu, non era distante dalla spiaggia e dal mare, era vigilato da uomini armati, era suddiviso in stanze ove i migranti venivano suddivisi in base all'etnia ed al sesso; tutti inoltre hanno riferito delle inaudite violenze che lì si perpetravano e delle relative analoghe modalità.

Tutti, unanimemente, hanno evidenziato che il fine ultimo delle vessazioni era la costrizione al versamento, da parte dei familiari delle vittime, di somme di denaro quale prezzo della liberazione e, pertanto, molti di loro hanno parlato del telefono cellulare in uso all'associazione per contattare i congiunti dei migranti a scopi estorsivi.

Tutti hanno riferito di una struttura associativa organizzata, indicando il suo capo, [redacted] e spesso fornendo l'organigramma dell'associazione, ovviamente nei limiti in cui gli stessi prigionieri potevano rendersi conto del numero di sodali addetti alla struttura di prigionia e dei loro rispettivi ruoli.

Diversi di loro hanno riferito concordemente sugli associati non ancora individuati quali il carceriere [redacted] (descritto da plurimi migranti come soggetto violento, braccio destro di [redacted] e con una cicatrice in volto, all'altezza dell'occhio) o il sudanese [redacted] indicato come dotato di armi e addetto a picchiare i migranti.

Si è verificata, inoltre, una eccezionale convergenza del molteplice nell'individuazione fotografica degli odierni indagati, quali responsabili dei reati sopra contestati, da parte dei migranti sentiti, ed invero:

- l'indagato [redacted] è stato riconosciuto da:
  1) [redacted]
  2)
  3)
  4)
  5)

-l'indagato [redacted] è stato riconosciuto da:
  1) [redacted]
  2)
  3)

l'indagato [redacted] è stato riconosciuto da:
  1) [redacted]
  2)
  3)

Va infine evidenziato che i migranti [redacted] hanno affermato di sapere che [redacted] si trova nel territorio italiano (ed in effetti costui è attualmente ospite dell'Hot Spot di Messina).

Ritiene questo giudice che ogni singola dichiarazione vada ritenuta completamente attendibile e vi sia un totale riscontro esterno, come sopra illustrato.

La sussistenza dei reati contestati e la loro attribuibilità agli odierni indagati

Emerge la piena sussistenza del **delitto associativo**, rispetto al quale i tre odierni indagati vanno ritenuti partecipi.

Questi ultimi, invero, hanno agito nella palese consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e del suo programma criminoso, pertanto, pur non avendo commesso tutti i reati-fine, devono ritenersi – alla luce della loro appartenenza all'associazione nelle vesti di carcerieri, sequestratori e torturatori- pienamente partecipi del sodalizio criminoso radicato a Zawyia.

Innanzitutto, va da sé, che una struttura, come quella dell'*ex* base miliare di cui si è detto, contenente centinaia di migranti e in cui si realizzavano plurimi reati, non poteva che essere gestita in forma organizzata e stabile e, per di più, solo da una pluralità di uomini.

Ma è soprattutto dalle dichiarazioni in atti che risulta la piena operatività di un organismo plurisoggettivo fortemente strutturato, composto da cittadini di plurima nazionalità (tra cui libici, guineani, egiziani, sudanesi, gambiani, nigeriani e pakistani), operante all'interno del carcere di Zawyia, che coopera quotidianamente, e da lungo tempo, per l'attuazione di un progetto delittuoso e speculativo unitario e organico: il sequestro dei migranti; il pagamento del riscatto su conti correnti a ciò dedicati; l'uso di armi da fuoco; le ripetute e continue violenze e torture finalizzate a creare la situazione di assoggettamento; le violenze sessuali sulle donne e le umiliazioni fisiche e psichiche; la vendita agli altri trafficanti di esseri umani o ai gruppi operanti sulla costa per il viaggio finale verso l'agognata meta europea.

L'associazione, come visto contava su mezzi e una pluralità di uomini, aventi ruoli specifici. C'era chi aveva la disponibilità di mezzi (tra cui armi e telefoni cellulari) con i quali riusciva a vigilare sui detenuti e a fornire loro i telefoni cellulari necessari per contattare i loro parenti al fine di richiedere il riscatto in vista della liberazione dei migranti detenuti.

Alcuni partecipi del sodalizio criminale, poi, oltre ad avere il ruolo di torturatori e sequestratori si occupavano anche di cucinare e distribuire i pasti ai migranti all'interno della prigione di Zawyia.

Emerge, dunque, una evidente disponibilità di mezzi da parte dell'associazione criminosa *de qua*, nonché la precisa suddivisione di compiti tra i vari partecipi del gruppo criminale di Zawyia.

Da quanto sopra non vi sono dubbi di sorta sul fatto che si tratti di una attività illecita necessariamente organizzata secondo procedure e metodi sperimentati e seriali, rivolta alla consumazione di plurimi delitti.

Con riferimento alla partecipazione a tale struttura associativa da parte degli odierni indagati, oltre a ricordare che ciascuno di loro è stato più volte riconosciuto in fotografia come appartenente all'organizzazione in esame (da 5 migranti, da 3 migranti) ed è stato, inoltre, possibile ricostruire, tramite le convergenti dichiarazioni agli atti, le singole condotte da ciascuno poste in essere in seno all'associazione.

In particolare, in ordine all'indagato

- secondo il migrante : "era ***un carceriere*** *presso l'ex base militare di* ***Zawyia****, dove io sono stato imprigionato;* ***questo uomo è della Guinea Conakry****; egli* ***era il vice****, insieme a del capo della prigione, l'egiziano; questo giovane* ***era molto cattivo****; era* ***armato*** *con dei* ***bastoni*** *con il quale* ***picchiava, senza pietà****, noi migranti; io personalmente* ***a causa delle botte che costui mi ha dato, in più occasioni, ho subito delle lesioni ancora visibili sul mio corpo*** *e precisamente all'altezza del fianco dx e in testa; proprio per la fiducia che il capo del*

carcere aveva in lui, questo uomo era solito avere le ***chiavi della prigione****; era* ***soprannominato*** *come il noto giocatore di calcio";*

- il migrante attribuiva al i suoi ruoli all'interno dell'associazione criminale, descrivendolo come: "*il carceriere guineano che si trovava presso il carcere di Zawyia; egli è la persona conosciuta con il soprannome di ; questa persona lavorava per il capo ed è un suo fedelissimo; egli si occupava della vigilanza ed era armato di fucile; minacciava e torturava noi migranti e decideva, poiché godeva della fiducia di chi di noi poteva uscire dal carcere, in quanto si occupava della riscossioni dei riscatti richiesti, ai nostri parenti, in cambio della nostra liberazione; anche se a me non mi ha mai picchiato e/o torturato ho avuto modo di vedere che il predetto ha picchiato e/o torturato tanti altri migranti incarcerati presso quella struttura; era uno che dava ordini anche agli altri carcerieri che lo rispettavano e lo temevano, in quanto sapevano che era un fedelissimo di ; egli conosce tutto su ed è in grado di svelare tutti gli scenari possibili su* ***comprese le connessioni con i trafficanti di esseri umani";***

- esponeva quanto segue in riferimento all'indagato "*un migrante, chiamato il quale parla il francese; egli aveva le chiavi delle stanze in cui noi eravamo rinchiusi, ci portava da mangiare e* ***ci forniva il cellulare con il quale potevamo contattare i nostri parenti per definire le modalità del pagamento del nostro riscatto****, in cambio della nostra liberazione; egli è magro ed ha le gambe ad arco; ricordo che, nell'ultimo periodo della mia prigionia, è andato in contrasto con il boss a causa dei metodi violenti che lo stesso utilizzava verso noi migranti", aggiungendo in sede di riconoscimento fotografico che il era"il* ***carceriere*** *che si trovava presso il carcere* ***di Zawyia;*** *egli è la persona, che parlava in lingua francese, conosciuta con il soprannome di "; questa persona* ***lavorava per il boss*** *; egli si occupava della* ***vigilanza****. Di dare da mangiare a noi prigionieri, aveva le* ***chiavi*** *delle stenza in cui noi eravamo rinchiusi,* ***ci forniva il cellulare con il quale potevamo contattare i nostri parenti per sollecitare a pagare il denaro del riscatto";*

- il migrante inoltre, riconosceva il "*come il* ***carceriere*** *guineano che era presso il carcere di Zawyia; egli è la persona conosciuta da me e da altri migranti* ***con il soprannome di "****; egli collaborava con il carcerier pakistano, vice di*

- precisi compiti all'interno del gruppo criminoso di Zawyia aveva il anche secondo il migrante il quale affermava che tra i carcerieri "*c'era tale della Guinea Bissau; io non sono stato mai picchiato da lui, anche se ho visto che* ***ha picchiato tanti altri migranti; egli era armato di pistola",*** riconoscendolo anche in sede di riconoscimento fotografico "*come il carceriere della Guinea Bissau, che era presso il carcere di Zawyia gestito dal boss Egli* ***era armato e picchiava*** *i migranti. Era conosciuto con il soprannome di*

Con riferimento, invece, al ruolo svolto dall'indagato quale partecipe dell'associazione radicata a Zawyia i migranti affermavano quanto segue:

- il migrante in sede di riconoscimento dell'uomo indicato nella **foto nr. 39** (che raffigura l'odierno indagato del 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29.06.2019) riferiva che costui era "*un* ***carceriere*** *dell'ex base miliare di* ***Zawyia****, dove io sono stato prigioniero; egli è un uomo di fiducia dell'altro carceriere erano sempre insieme; l'uomo della foto nr. 39* ***era spregiudicato****, in*

*quanto **picchiava tutti i prigionieri** e li **torturava, frustandoli con i cavi elettrici**; li **bastonava servendosi di tubi in gomma**";*

- il migrante [ ] sempre in sede di riconoscimento fotografico riferiva come [ ] fosse *"anch'egli carceriere agli ordini di* [ ]

- [ ] invece, riconosceva [ ] insieme all'altro indagato [ ] riferendo al riguardo che " *gli uomini riprodotti nella foto nr. 39 e nr.40 **sono entrambi carceriere** dell'ex base miliare di Zawyia; entrambi erano nella squadra del carceriere egiziano* [ ] *Entrambi **erano armati ed erano soliti picchiare i migranti**. Preciso che l'uomo raffigurato nella foto nr.39 si occupava di cucinare i pasti".*

In ordine al ruolo svolto dall'indagato [ ] all'interno del sodalizio criminale di Zawyia, infine, i migranti dichiaravano quanto segue:

- il migrante [ ] in sede di riconoscimento dell'uomo indicato nella **foto nr. 40** (foto che raffigurava l'odierno indagato [ ] del 1° sbarco di 40 migranti avvenuto a Lampedusa il 29.06.2019) riferiva che costui "***è proprio*** [ ] *da me indicato nel corso delle mie escussioni come il sudanese; egli è un **carceriere**, un guardiano della prigione dell'ex base militare di **Zawyia**; è molto **spegiudicato e violento**; era solito **torturare e picchiare** noi migranti, con **cavi elettrici, tubi di gomma, a pugni e a calci; era solito picchiare continuamente**, anche per ore, il migrante di turno, il quale, anche il giorno successivo veniva nuovamente picchiato; di notte era solito portare il **fucile mitragliatore***";

- il migrante [ ] in sede di sommarie informazioni dichiarava che tra i carcerieri vi era un tale [ ] e riferiva di violenze subite da quest'ultimo affermando: " [ ] (poi identificato in [ ] ***è in Italia, forse nella città di Messina. Preciso che*** [ ] ***con il fucile, che aveva sempre al seguito, mi ha colpito più volte procurandomi lesioni e dolore. In un occasione, con il calcio del fucile, mi ha spaccato un dente. Mi ha anche colpito in testa e in varie parti del corpo.*** ". In sede di riconoscimento fotografico, poi, [ ] descriveva [ ] come carceriere e lo identificava in questi termini: *"L'uomo della foto nr. 40 è a me noto con il nome* [ ];

- [ ] invece, riconosceva [ ] insieme all'altro indagato [ ] riferendo al riguardo che " *gli uomini riprodotti nella foto nr. 39 e nr.40 **sono entrambi carceriere** dell'ex base miliare di Zawyia; entrambi erano nella squadra del carceriere egiziano* [ ] *Entrambi **erano armati ed erano soliti picchiare i migranti** (...) l'uomo raffigurato nella foto nr.40 era addetto alla distribuzione (ndr dei pasti)".*

b) Quanto al delitto di **tortura**, già richiamato dalla Convenzione dell'ONU approvata a New York il 10 dicembre 1984 e riconosciuto all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, convenzione ratificata in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, è stato introdotto nel nostro sistema, con **l'art.613-*bis* del c.p**, attraverso la legge 14 luglio 2017, n. 110.

L'introduzione nel codice penale del delitto di tortura dà attuazione, infatti, nell'ordinamento italiano alla **Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti** (CAT), adottata nel 1984 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Ris. n. 39/46 e resa esecutiva in Italia con L. 3.11.1988, n. 498. L'approvazione dell'art. 613 *bis* è stata pre-

ceduta da un lungo dibattito dottrinale e parlamentare in ordine all'opportunità, ma soprattutto alle modalità di introduzione di una specifica incriminazione dei fatti di tortura.

Va in proposito ricordato, infatti, che plurime **fonti internazionali** richiedevano all'Italia l'espressa incriminazione del delitto di tortura. Tra queste si possono ricordare le raccomandazioni del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite e del Comitato per la prevenzione e la repressione della tortura del Consiglio d'Europa (CPT), nonché il contenuto dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale, ratificato con L. 12.7.1999, n. 232 (sugli obblighi internazionali d'incriminazione della tortura si rinvia per tutti a MARCHESI, *L'attuazione in Italia degli obblighi internazionali di repressione della tortura*, in *RDIn*, 1999, 463 ss.; LANZA, *Obblighi internazionali d'incriminazione penale della tortura ed ordinamento interno*, in *IP*, 2011, 738 ss.).

La **Corte europea dei diritti dell'uomo**, inoltre, ha più volte condannato l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU, che sancisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, evidenziando la ritenuta inadeguatezza dell'ordinamento penale italiano nel punire i fatti qualificabili come tortura. Vengono, in particolare, in rilievo le sentenze C. eur., Sez. IV, 7.4.2015, Cestaro c. Italia e, da ultimo, C. eur, Sez. I, 22.6.2017, Bartesaghi Gallo c. Italia, che hanno entrambe dichiarato la violazione dell'art. 3 CEDU in relazione ai fatti commessi all'interno della scuola Diaz-Pertini in occasione del G8 di Genova, nella notte del 21.7.2001.

A fronte di tale quadro sovranazionale, nel nostro ordinamento è stata dapprima introdotta l'incriminazione dei fatti di tortura nel **codice penale militare di guerra** (art. 185 bis c.p.m.g., introdotto dalla L. 31.1.2002, n. 6, di conversione del D.L. 1.12.2001, n. 421) e, successivamente, sancito il **divieto di commercio di strumenti** utilizzabili per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti inumani o degradanti (D.Lgs. 12.1.2007, n. 11, che ha dato esecuzione al Reg. (CE) 27.6.2005, n. 1236/2005, adottato dal Consiglio dell'Unione Europea in data 27.6.2005), ma mancava del tutto l'espressa incriminazione, nel codice penale, del delitto di tortura. Tali fatti erano riconducibili alle fattispecie delittuose previste nel Titolo XII del codice, sui delitti contro la persona.

Per quanto concerne, invece, l'introduzione nel codice penale del delitto di tortura, l'*iter* parlamentare che ha condotto all'approvazione della L. 14.7.2017, n. 110 è stato assai lungo e dibattuto. Il disegno di legge originario è stato approvato in prima lettura al Senato il 5.3.2014, successivamente modificato dalla Camera dei deputati il 9.4.2015, ulteriormente modificato dal Senato il 17.5.2017 e definitivamente approvato il 5.7.2017 (C.2168-B).

Il nuovo delitto punisce chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

La condotta tipica è, dunque, costituita alternativamente dall'usare **violenze, minacce gravi** ovvero dall'agire con **crudeltà**. L'evento del reato è costituito dalle **acute sofferenze fisiche** o da un **verificabile trauma psichico**.

Quanto al **soggetto attivo e passivo** del reato, si richiede che il fatto sia commesso in danno di persona privata della libertà personale o che sia stata affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza del soggetto agente ovvero, ancora, che si trovi in situazione di minorata difesa.

Il fatto deve, infine, essere commesso mediante **più condotte** ovvero deve comportare un **trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.**

Nei successivi commi, la norma individua alcune **fattispecie aggravate** per i casi in cui:

- il fatto sia stato commesso da un **pubblico ufficiale** o da un **incaricato di un pubblico servizio,** con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio (2° co.), con la specificazione che tale circostanza non si applica se le sofferenze derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti (3° comma);
- dal fatto sia derivata una **lesione personale**, una lesione personale **grave,** una lesione personale **gravissima** (4° comma);
- dal fatto sia derivata la **morte quale conseguenza non voluta** ovvero sia stata **cagionata volontariamente la morte** della vittima (5° comma).

Deve ritenersi che le condotte poste in essere dagli odierni indagati hanno integrato tutti gli elementi costitutivi della fattispecie sopra indicata.

E' stato accertato, infatti, che gli odierni fermati hanno cagionato ad una pluralità di migranti, tra i quali [redacted] tutti privati della loro libertà personale poiché illegalmente ristretti in una *ex* base militare della città libica di Zawyia, - acute sofferenze fisiche e traumi psichici, nonché un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

In particolare, i migranti detenuti hanno riferito di aver subito reiterate e costanti violenze fisiche (consistenti in sistematiche percosse con bastoni, calci di fucili, tubi di gomma, frustate e somministrazione di scariche elettriche), ripetute minacce gravi (poste in essere con l'uso delle armi o picchiando brutalmente altri migranti quale gesto dimostrativo), accompagnate dalla mancata fornitura di beni di prima necessità, quali l'acqua potabile, e di cure mediche per le malattie lì contratte o le gravi lesioni riportate in stato di prigionia; condotte queste che comportavano loro acute sofferenze fisiche e traumi psichici unitamente ad un trattamento inumano e degradante per la dignità della loro persona.

Innanzitutto, nel nostro caso, non sussistono dubbi sull'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 613-*bis* c.p. alle condotte addebitate agli odierni indagati, in quanto poste in essere in epoca ben successiva rispetto all'entrata in vigore della norma (cfr. i periodi di detenzione presso il carcere di Zawyia riferiti dalle vittime: [redacted] riferiva di essere giunto a Zawyia il 5.6.2018; [redacted] riferiva di essere giunto a Zawya il 4 luglio 2018; [redacted] riferiva di aver iniziato il suo viaggio verso la Libia il 12.09.2017, mentre i coniugi [redacted] affermavano di essere stati imprigionati a Zawyia nel luglio 2018).

Non sussistono nemmeno dubbi sulla piena integrazione del delitto, posto in essere quasi quotidianamente nella *ex* base militare, né sul concorso, morale e materiale, in tale delitto da parte degli odierni indagati. Infatti, i migranti sentiti hanno al riguardo raccontato:

-"***Ho subito delle vere e proprie torture che mi hanno lasciato delle cicatrici sul mio corpo. Specifico che sono stato frustato tramite fili elettrici. Altre volte preso a bastonate, anche in testa***" (così riferiva [redacted]

- "***Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano dure.*** *Ci davano* ***da mangiare solo una volta al giorno*** *e ciò non bastava per placare la nostra fame, mentre* ***l'acqua era razionata e non era affatto potabile, poiché bevevamo l'acqua del rubinetto del bagno***

Tutti i giorni venivamo, a turno, ***picchiati brutalmente*** *dai nostri carcerieri. Anche io, inauditamente e senza alcun pretesto, sono stato più volte picchiato e torturato da* [redacted] *con dei tubi di gomma, che mi hanno procurato delle vistose e doloranti lesioni in più parti del corpo. Tanti altri migranti subivano torture e sevizie di ogni tipo"* (queste le dichiarazioni del migrante [redacted];

- *"Ho avuto modo di vedere che* ***i predetti carcerieri erano soliti picchiare noi migranti tramite bastoni di ferro e legno, pugni e pedate.***

Le condizioni di vita all'interno di questo carcere erano dure. Ci davano da mangiare solo due volte al giorno, solamente pane unito alla zuppa, che ci davano solamente la sera, ciò non bastava a placare la nostra fame. Mentre per bere dovevamo utilizzare l'acqua salmastra e sporca del rubinetto dei bagni.

Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri. *Personalmente sono stato picchiato, per ben due volte, da* [redacted] *l'egiziano.*

Il motivo era da ricondurre al fatto che noi ***dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione"*** (stralcio delle sommarie informazioni rese da [redacted];

- *"Durante la mia detenzione all'interno di questo carcere* ***ho visto morire tanta gente, in particolare due fratelli della guinea che sono deceduti a causa delle ferite non curate, subite durante le violenze nei loro confronti****. Voglio precisare che* ***con me all'interno di quel carcere un'altra mia sorella di nome*** [redacted] ***putroppo è deceduta li dentro a causa di una malattia non curata.*** *Mia sorella aveva al seguito le due figlie di 7 e 10 anni che sono ancora detenute li dentro. Ho visto che molte donne venivano spesso violentate da* [redacted] *e dai suoi seguaci"* (dichiarazioni di [redacted];

- ***"Ci davano da mangiare solamente pane e qualche volta pasta. Per bere utilizzavamo l'acqua dei bagni. Tutti noi migranti venivamo spesso picchiati, anche duramente.*** *Se sbaglia uno, venivamo picchiati tutti, in modo tale da dare un chiaro esempio a tutti. Io sono stato picchiato più volte, anche senza alcun motivo apparente. Noi migranti venivamo picchiati tramite un tubo di gomme che ci procurava tante dolore e, alcune volte, anche delle ferite. Personalmente, all'interno di quel carcere, ho avuto modo di vedere che* ***un migrante è deceduto a causa della fame.*** *Era malnutrito e nessuno prestava a lui la necessaria assistenza. Ho visto, anche, tanti altri migranti ammalati che non venivano sottoposti alle cure necessarie. Ho visto che* ***un carceriere, tale*** [redacted] ***l'egiziano, una volta, ha sparato e colpito alle gambe un nigeriano****, colpevole di aver preso un pezzo di pane. Ho avuto modo di vedere che, tante volte, nel corso della giornata,* ***le donne venivano prelevate dai carcerieri per essere violentate. Da questa prigione si usciva solamente se si pagava il riscatto. Chi non pagava, al fine di sollecitare il pagamento, veniva ripetutamente picchiato e torturato".*** (stralcio delle sommarie informazioni rese da [redacted];

- ***"Le condizioni di vita all'interno di questa prigione era durissime.*** *Io non sono stata oggetto di violenza da parte dei carcerieri, anche se* ***ho avuto modo di sentire che diversi migranti sono stati picchiati.*** *Ho visto che* ***tanti migranti malati non venivano curati.*** *Non so se poi gli stessi siano deceduti o meno. Noi donne eravamo messe in disparte. Alla fine, io e mio marito,* ***siamo usciti dal carcere perché abbiamo pagato il riscatto"*** (dichiarazioni della migrante [redacted]

c) Circa le condotte riconducibili all'art. **630 del c.p.**, poi, si evidenzia come i migranti rinchiusi nella suddetta *ex* base militare, venivano innanzitutto privati della loro libertà personale, non essendo possibile per loro allontanarsi ed essendo all'uopo sorvegliati, ininterrottamente, da *carcerieri* armati.

Inoltre, i soggetti rinchiusi subivano le torture sopra descritte al fine di costringere i familiari dei migranti a versare all'associazione somme di denaro quali prezzo per la loro liberazione. Finalità primaria dell'associazione, infatti, era proprio quella di compiere i reati-fine rappresentati dai sequestri di persona a scopo di estorsione, reati in ordine ai quali appaiono evidenti i gravi indizi di colpevolezza a carico degli odierni indagati.

Soggetto passivo del reato è **qualunque persona che possa essere privata della libertà personale**, esattamente secondo quanto previsto dall'art. 605. Quanto alla natura del profitto conseguito dall'agente, poi, si è affermato che **il profitto deve essere ingiusto**, e lo è sempre quando l'utilità richiesta non è legittimamente dovuta. Il **profitto ingiusto** che deve costituire il **prezzo della liberazione**, e a cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente nel delitto di sequestro a scopo di estorsione si identifica, dunque, a differenza che nel reato di estorsione dove è sufficiente lo scopo di conseguire un profitto qualsiasi (Cassazione, Sez. I, 10.5.1984) in **qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato**, anche di natura **non patrimoniale**, che abbia **rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato** (Cassazione, Sez. V, 8.4.2015, n. 21579; Cassazione, Sez. I, 15.7.1998; Cassazione, Sez. III, 24.6.1997).

Si è poi sottolineato che il sequestro di cui all'art. 630 c.p. è unanimemente ritenuto una forma speciale di estorsione caratterizzata dal mezzo usato, il quale consiste appunto nel sequestro di una persona. Sul crinale dell'elemento soggettivo, poi, il dolo richiesto è il **dolo specifico, non essendo necessario che l'agente consegua il profitto che si prefiggeva.**

Ciò posto, in ordine al delitto di cui all'art. 630 c.p. la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"elemento fondante del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è la mercificazione della persona umana, ossia la strumentalizzazione della stessa in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente"* (cfr. Cassazione penale sez. V, 06/03/2019, n.14673).

Nel caso di specie, per vero, si è assistito proprio alla suddetta mercificazione dei migranti detenuti. L'organizzazione, difatti, si era dotata di un apposito telefono tramite cui i migranti prigionieri potevano contattare i loro congiunti, ovviamente alla presenza dei carcerieri, e così indurli a pagare il riscatto in somme di denaro per porre fine alla detenzione e alle atrocità subite spesso documentate tramite l'invio di fotografie.

Al riguardo i migranti hanno affermato:

- *"Noi uomini, durante la nostra permanenza all'interno di quella struttura venivamo picchiati al fine di sensibilizzare i nostri parenti a pagare loro delle somme di denaro in cambio della nostra liberazione. Di fatto avveniva che, i predetti organizzatori ci mettevano a disposizone un telefono col quale dovevamo contattare i nostri familiari per dettare loro le modalità con il quale dovevano pagare le somme di denaro pretese dai nostri sequestratori. Ho avuto modo di apprendere che la somma richiesta dagli organizzatori in cambio della liberazioni di ogni di noi, si aggirava a circa 10000 dinari libici. Io, malgrado incitato a*

contattare i miei familiari, mi sono sempre rifiutato, Proprio per questo motivo sono stato oggetto di bastonate da parte loro" (dichiarazioni del migrante [redacted]

- *"Tutti i giorni venivamo, a turno,* ***picchiati brutalmente*** *dai nostri carcerieri. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi* ***dovevamo pagare il riscatto*** *per la nostra liberazione. Ci fornivano un cellullare con il quale dovevamo contattare i nostri parenti al fine di esortarli a pagare il denaro in cambio della nostra liberazione. Ho avuto modo di apprendere che, più o meno, la somma richiesta si aggirava a circa 1000-1500-2000 euro. In caso contrario erano botte e torture"* (stralcio s.i. del migrante [redacted]
- ***"Tutti i giorni venivamo, a turno, picchiati brutalmente dai nostri carcerieri.*** *Personalmente sono stato picchiato, per ben due volte, da [redacted] l'egiziano. Il motivo era da ricondurre al fatto che noi* ***dovevamo pagare il riscatto per la nostra liberazione. Ci fornivano un cellullare con il quale dovevamo contattare i nostri parenti*** *al fine di esortarli a pagare il denaro in cambio della nostra liberazione. Ovviamente, chi non pagava o, comunque ritardava nel pagamento, veniva torturato. Il capo libico [redacted] era molto spietato, egli decideva su tutto.Per mia fortuna,* ***dopo 3 mesi e due settimane di detenzione, sono riuscito ad uscire da quel carcere, grazie a [redacted] il quale ha pagato ai carcerieri 4500 dinari libici, quale riscatto, in cambio della mia liberazione*** *(..)"* (stralcio s.i. del migrante [redacted]
- ***"Le violenze nei nostri confronti erano quotidiane. Il tutto era finalizzato ad ottenere il pagamento del riscatto in cambio della nostra liberazione.*** *Io, per la seconda volta, ho pagato in cambio della mia liberazione altri 600 euro. Per il pagamento di tale riscatto, tramite il cellulare di [redacted] ho contattato mia sorella [redacted] per sollecitare l'invio della somma richiesta, quale riscatto per la mia liberazione. Ricordo che in una circostanza tramite quel telefono ho inviato a mia sorella una mia foto.* ***So che i miei familiari hanno spedito la somma richiesta in Senegal.*** *Preciso che il cellulare mi è stato messo a disposizione dal vice di [redacted], un uomo egiziano di nome [redacted] quest'ultimo fratello di un altro un uomo egiziano, anch'egli carceriere tale [redacted]* (stralcio s.i. [redacted]
- ***"Da questa prigione si usciva solamente se si pagava il riscatto. Chi non pagava, al fine di sollecitare il pagamento, veniva ripetutamente picchiato e torturato. Io, per essere liberato, ho pagato 4500 dinari libici, al fratello di [redacted] quello più piccolo, tale [redacted]*** (stralcio s.i. [redacted]
- *"Alla fine, io e mio marito,* ***siamo usciti dal carcere perché abbiamo pagato il riscatto*** *al "direttore della prigione", un pachistano del quale non so il nome. I migranti per poter uscire dalla prigione devono per forza pagare il riscatto"* (stralcio s.i. [redacted]

IL PERICOLO DI FUGA E LE ALTRE ESIGENZE CAUTELARI

Il pericolo di fuga

Uno degli imprescindibili presupposti del provvedimento di fermo di indiziato di delitto è, come noto, il pericolo di fuga che, nel caso di specie, deve ritenersi particolarmente concreto. Gli indagati, infatti, sono di nazionalità straniera, privi di documenti certi di identificazione e di una

stabile dimora nel territorio italiano, in cui sono arrivati clandestinamente. Anzi, gli stessi si trovano attualmente domiciliati presso l'Hot Spot di Messina, sprovvisti, pertanto, di vigilanza, e dal quale, possono facilmente allontanarsi, rendendosi irreperibili.

Del resto, certamente consapevoli dei rischi connessi alla loro individuazione come responsabili dei delitti contestati e, peraltro, dovendosi avviare le audizioni degli altri migranti sbarcati e collocati all'interno delle medesime strutture, è legittimo prevedere che i tre indagati, per sottrarsi alle indagini, possano darsi alla fuga.

A tal proposito va anche considerata la circostanza che, per sottrarsi alla giustizia italiana, potrebbero agevolmente utilizzare gli stessi mezzi, *know-how* e contatti adoperati per introdursi (e introdurre migranti) illegalmente nel territorio nazionale e recarsi nei medesimi Paesi di provenienza ove è, allo stato, difficile ottenere forme di cooperazione giudiziaria e/o l'estradizione, non applicandosi la disciplina del M.A.E.

Inoltre, come si è già evidenziato, le peculiarità dell'associazione di appartenenza, capace di ottenere ingentissime somme di danaro, ha certamente consentito un accumulo di ricchezza illecita che ben può assicurare agli indagati di garantirsi la latitanza in Paesi extraeuropei.

Le altre esigenze cautelari

Va da ultimo evidenziata la sussistenza anche delle altre esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p..

Sussiste, infatti, il concreto pericolo che gli indagati, qualora lasciati liberi, possano influire negativamente sulle indagini, specie sull'audizione di altri migranti, necessarie anche per l'individuazione di ulteriori sodali e parti offese, e sulle attività di formazione della prova. D'altra parte, si è avuto modo di vedere come gli indagati sottomettessero le loro vittime, riducendole in grave stato di soggezione e, come, al contempo mantenevano rapporti *disinvolti* con le forze di polizia libiche, circostanze queste che rendono ancora più evidente il pericolo di inquinamento probatorio.

Sussiste altresì il pericolo, più che concreto, che gli indagati, qualora rimangano in libertà, commettano altri gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

Si è già evidenziato come ciascuno di loro si dedicava freneticamente a violente attività di sopraffazione, fisica e psichica, che delineano un'indole crudele e la tendenza all'uso della forza e dell'intimidazione quali strumenti di guadagno.

- avuto riguardo alle pene edittali applicabili al caso di specie, appare ragionevolmente preclusa la possibilità che con l'eventuale sentenza di condanna possa essere irrogata una pena non superiore a due anni di reclusione ovvero concessa la sospensione condizionale della pena;
- le predette esigenze, e soprattutto quelle connesse al pericolo di fuga appaiono allo stato fronteggiabili unicamente con la misura cautelare di massimo rigore, ovvero quella intramuraria, non essendovi garanzie in ordine all'attitudine degli interessati a rispettare le prescrizioni connesse ad un più blando regime cautelare;
- Rilevato che il fermo è stato eseguito in territorio di Messina, sebbene i reati oggetto di accertamento siano di competenza dell'A.G. di Palermo, e che quindi questa A.G. è funzionalmente competente ai fini della convalida del fermo ai sensi dell'art. 390 c.p.p., ferma restando la competenza territoriale dell'A.G. di Palermo

P.Q.M.

convalida il fermo di

e dispone altresì e l'applicazione nei confronti del predetto indagato della **misura cautelare** della **custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi a), b), c) e dichiarando la propria incompetenza territoriale dispone la trasmissione degli atti al GIP competente presso il Tribunale di Palermo ex art. 27 c.p.p.**

e dispone altresì e l'applicazione nei confronti del predetto indagato della **misura cautelare** della **custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi a), b), c) e dichiarando la propria incompetenza territoriale dispone la trasmissione degli atti al GIP competente presso il Tribunale di Palermo ex art. 27 c.p.p.**

o

e dispone altresì e l'applicazione nei confronti del predetto indagato della **misura cautelare** della **custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi a), b), c) e dichiarando la propria incompetenza territoriale dispone la trasmissione degli atti al GIP competente presso il Tribunale di Palermo ex art. 27 c.p.p.**

Messina 18/9/2019 il giudice

Salvatore Mastroeni

Depositato il 18/9/19 alle ore 12,00

Alessi Giuseppe